

CONVENZIONE DELLE ALPI

Raccolta di testi

Segnali alpini 1 | 3. edizione

Colofone

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

www.alpconv.org info@alpconv.org

Sede di Innsbruck Herzog-Friedrich-Straße 15 A-6020 Innsbruck Austria

Sede operativa distaccata di Bolzano/Bozen Viale Druso 1/Drususallee 1 39100 Bolzano/Bozen Italia/Italien

Immagine di copertina:

Vake Marko; Gruber Igor; Stanko Zoran; Pouille Julien; Krivec Aleš; Barp Giulia; Fabčič Luka; Krapež Miran; Krapež Miran; Gvajc Blaž; Bertolini Mauro; Hinterleitner Andrea; Koncut Kristina; Marcolin Alessandra

Grafica e Stampa: Alpina Druck GmbH, Innsbruck

© Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2018

ISBN 978-8-89750050-6





Finanziata da







CONVENZIONE DELLE ALPI

Raccolta di testi

Segnali alpini 1 | 3. edizione

Prefazione

Con questa terza edizione, l'opera di consultazione della Convenzione delle Alpi, a disposizione per informare i professionisti e le tante altre persone impegnate e interessate ai temi della sostenibilità nelle Alpi, si presenta in una veste aggiornata.

Il lavoro della Convenzione delle Alpi si basa formalmente e in primo luogo sui suoi fondamenti giuridici, che la differenziano da altre forme di cooperazione diffuse nel territorio alpino. Si tratta della prima Convenzione che si occupa ampiamente di sostenibilità, fungendo inoltre da modello per altre regioni. Una riflessione sui suoi fondamenti giuridici è quindi importante. A tal proposito, è essenziale potervi accedere in modo semplice e chiaro.

La nuova edizione aggiornata di questa pubblicazione mette nuovamente a disposizione in tutte le lingue alpine i testi essenziali che, oltre alla Convenzione stessa e ai suoi Protocolli, comprendono i regolamenti rilevanti per l'attività quotidiana nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

La Presidenza tedesca della Conferenza delle Alpi, nel biennio 2015-2016, si è assunta l'incarico di eliminare le imprecisioni linguistiche e redazionali nonché le piccole incongruenze presenti nei regolamenti; essa inoltre si è proposta di introdurre dei miglioramenti, soprattutto alla sempre più importante procedura di verifica.

Un particolare ringraziamento va, dunque, a tutti coloro che, nelle Parti contraenti, nel Segretariato permanente e nelle organizzazioni degli Osservatori, si sono dedicati al laborioso esame e al dettagliato confronto dei testi.

Questo ambizioso impianto normativo è tuttavia utile solo se viene attuato con impegno, ed è proprio quanto ci auguriamo per l'ordinamento della Convenzione delle Alpi!

Christian Lindemann

Presidente del Comitato permanente della Conferenza delle Alpi 2015-2016



Prefazione

Con grande piacere vi presento la nuova edizione della pubblicazione "Segnali alpini 1".

Questa raccolta di strumenti giuridici ha l'obiettivo di facilitare il lavoro quotidiano riguardante la Convenzione delle Alpi e di fornire una sintesi consolidata dei testi della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, nonché dei principali documenti rilevanti dal punto di vista giuridico e politico che ad essi fanno riferimento.

Essa testimonia inoltre la ricchezza di contenuti della Convenzione delle Alpi e ne sviluppa ulteriormente il diritto. La Convenzione e i Protocolli costituiscono normative di diritto internazionale vigente, che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi si sono impegnate ad attuare in modo vincolante.

Mentre i testi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli di attuazione non hanno subito variazioni nel corso del tempo, le modifiche nell'ambito del diritto secondario della Convenzione, ad esempio alla procedura di verifica e ai regolamenti procedurali, hanno reso necessaria l'elaborazione di una nuova edizione.

Desidero esprimere il mio ringraziamento alla Presidenza tedesca della Convenzione delle Alpi per il biennio 2015-2016, che, con grande avvedutezza, non solo ha condotto un processo di aggiornamento giuridico del diritto secondario della Convenzione delle Alpi, ma ha anche finanziato in modo sostanziale la nuova edizione della pubblicazione "Segnali alpini 1".

Il mio ringraziamento va inoltre al Ministro degli Esteri austriaco, in qualità di Depositario della Convenzione delle Alpi, per l'eccellente collaborazione, nonché ai collaboratori del Segretariato permanente per la meticolosità e la massima precisione con cui si sono dedicati a questa raccolta di testi. A differenza della precedente, la nuova edizione si concentra sulla riproduzione dei testi giuridici senza elementi cartografici. A questo proposito segnalo la nostra pubblicazione "The Alps in 25 Maps", che raccoglie una serie di mappe sul territorio alpino.

Buona consultazione!

Ambasciatore Markus Reiterer

Segretario generale della Convenzione delle Alpi



Indice del contenuto

Prefazione	4
Glossario	9
Introduzione	11
Parti contraenti e Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi	15
Stato delle Ratifiche	19
Convenzione delle Alpi	23
Perimetro della Convenzione delle Alpi	33
Elenco delle unità amministrative del territorio alpino	37
Protocolli	
Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile	49
Agricoltura di montagna	59
Protezione della natura e tutela del paesaggio	69
Foreste montane	83
Turismo	91
Energia	101
Difesa del suolo	113
Trasporti	125
Composizione delle controversie	139
Dichiarazioni	
Dichiarazione Popolazione e cultura	145
Dichiarazione sui Cambiamenti climatici	153
Dichiarazione della XIV Conferenza delle Alpi sulla promozione	
di un'economia sostenibile nelle Alpi	157
Meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione	
delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione	163
Regolamento per la Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi)	171
Regolamento per il Comitato permanente della Conferenza delle Parti contraenti	177
Decisione della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente	
della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)	183





Glossario

Comitato permanente

(Articolo 8 della Convenzione quadro)
Il Comitato permanente, organo esecutivo della Convenzione, è formato dai funzionari di alto livello delle Delegazioni delle Parti contraenti e si riunisce di regola due volte l'anno.

Conferenza delle Parti contraenti

(Conferenza delle Alpi, Articoli 5-7 della Convenzione quadro)

La Conferenza delle Alpi è l'organo decisionale della Convenzione delle Alpi e si riunisce a livello ministeriale di norma ogni due anni. La Presidenza della Conferenza delle Alpi viene esercitata a turno, per la durata di due anni, da una delle Parti contraenti.

Convenzione delle Alpi

Definisce il "Trattato internazionale per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)" adottato a Salisburgo il 7 novembre 1991. La Convenzione delle Alpi è una Convenzione quadro, che definisce gli obiettivi generali di tutela e di sviluppo sostenibile delle Alpi e le norme di funzionamento degli organi decisionali della Convenzione. Sono stati adottati vari Protocolli di attuazione, i quali contengono disposizioni specifiche relative ai sequenti temi: Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltura di montagna, Protezione della natura e tutela del paesaggio. Foreste montane. Turismo. Energia. Difesa del suolo, Trasporti, Composizione delle controversie.

Gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi

(Articolo 6, lettera e) della Convenzione quadro)

l Gruppi di lavoro sono istituiti per coordinare le attività delle Parti contraenti e per elaborare misure in ambiti di specifico interesse per la Convenzione delle Alpi.

Gruppo di Verifica

(Decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi) Il Gruppo di Verifica, istituito nel 2002, ha il compito di verificare la corretta attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Osservatori

(Articolo 5, c.5 della Convenzione quadro) Organizzazioni internazionali governative e non governative che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi senza diritto di voto.

Parti contraenti della Convenzione delle Alpi

Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, Svizzera, Comunità Economica Europea (ora: Unione europea)

Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi

Decisione della Conferenza delle Alpi che stabilisce le linee guida e le priorità specifiche sulle quali si dovrebbe concentrare la cooperazione nell'ambito della Convenzione delle Alpi (di norma per un periodo di sei anni).

Ratifica

Definisce l'atto di diritto internazionale attraverso il quale uno Stato esprime a livello internazionale il proprio consenso a essere vincolato da un trattato (vedi Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969, articolo 2, lettera b)).

Nota: la colonna "Ratifica", all'interno delle tabelle "Stato delle ratifiche", riporta la data di deposito del documento di ratifica presso il Depositario della Convenzione delle Alpi (Repubblica d'Austria).

Segretariato permanente

(Articolo 9 della Convenzione quadro e Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi) Il Segretariato permanente, istituito nel 2002, supporta le attività degli organi della Convenzione delle Alpi, coordina il monitoraggio e le informazione relative alle Alpi, e svolge attività di pubbliche relazioni. Ha sede principale a Innsbruck e una sede operativa distaccata a Bolzano/Bozen.

SOIA

(cfr. Articolo 3 della Convenzione quadro)
Designa il Sistema di Osservazione e Informazione delle Alpi, a cura del Segretariato
Permanente, ed è costituito da un database e da un'applicazione WebGIS (webgis. alpconv.org).





Introduzione

La Convenzione delle Alpi

La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) è un trattato internazionale sottoscritto da otto Paesi - Austria. Francia. Germania. Italia. Liechtenstein, Monaco, Slovenia, Svizzera - e dalla Comunità Economica Europea (oggi: Unione europea). Essa è il primo trattato internazionale a livello mondiale volto a proteggere una regione montuosa: per la prima volta, un'area montuosa transnazionale è stata considerata nella sua continuità deografica come un territorio comune che risponde a sfide comuni. La Convenzione dei Carpazi ha fatto seguito a tale primo trattato, che spesso funge da modello di riferimento per le attività comuni di altri sistemi montuosi internazionali.

La Convenzione delle Alpi è il risultato di un accordo tra i Ministri degli Stati alpini convenuti a Berchtesgaden (Germania) il 9 e 10 ottobre 1989 allo scopo di garantire la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi. Le organizzazioni non governative hanno svolto un ruolo importante nel processo di elaborazione della Convenzione delle Alpi e da allora ne seguono gli sviluppi. La Convenzione è stata siglata il 7 novembre 1991 a Salisburgo (Austria) da Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Svizzera e dalla Comunità Economica Europea (ora: Unione europea). La Slovenia ha aderito alla Convenzione il 29 marzo 1993 e Monaco è diventato Parte contraente sulla base di un Protocollo di adesione separato, siglato il 20 dicembre 1994.

La Convenzione delle Alpi costituisce la base di diversi Protocolli che riguardano ambiti specifici e che contengono disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi convenuti. I Protocolli in essere sono otto e riguardano i seguenti temi: Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltu-

ra di montagna, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Foreste montane, Turismo, Energia, Difesa del suolo, Trasporti. Tutti i Protocolli siglati, ratificati ed entrati in vigore nelle singole Parti contraenti sono disponibili sul sito internet della Convenzione delle Alpi (www.alpconv.org).

Oltre ai Protocolli, la Conferenza delle Alpi ha adottato una serie di Dichiarazioni dei Ministri riguardanti il tema Popolazione e cultura (2006), Cambiamenti climatici (2006) ed Economia sostenibile (2016). La lista aggiornata delle Dichiarazioni dei Ministri è disponibile sul sito internet della Convenzione delle Alpi.

Gli organi della Convenzione delle Alpi

Ai fini dell'attuazione della Convenzione delle Alpi sono stati istituiti diversi organi. L'organo di livello superiore è la Conferenza delle Parti contraenti, meglio nota come Conferenza delle Alpi, che di norma è convocata ogni due anni e prevede la partecipazione delle Delegazioni nazionali guidate dai Ministri competenti. La Conferenza delle Alpi discute gli obiettivi e stabilisce le misure politiche per l'implementazione delle attività. Essa è presieduta dalla Parte contraente cui spetta la Presidenza della Convenzione delle Alpi, che di norma cambia ogni due anni.

Il Comitato permanente della Conferenza delle Alpi, è l'organo esecutivo, e si compone dei Delegati di alto livello delle amministrazioni nazionali e regionali, e in genere si riunisce due volte l'anno.

Esperti nazionali provenienti da diversi ambiti collaborano con i Gruppi di lavoro tematici e forniscono supporto scientifico e tecnico su vari argomenti.



Al Gruppo di verifica spetta l'accertamento del rispetto degli impegni e degli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Alpi.

Il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, con sede a Innsbruck e una sede operativa distaccata a Bolzano/Bozen, è stato istituito nel 2002 ed è il braccio operativo della Convenzione delle Alpi. Lo staff del Segretariato, guidato dal Segretario generale, fornisce supporto tecnico e amministrativo agli organi della Convenzione delle Alpi, si occupa di pubbliche relazioni, coordinamento della ricerca alpina, progetti specifici e gestisce il Sistema di Osservazione e Informazione delle Alpi (SOIA).

Al fine di rinsaldare i legami con il territorio, in tutto l'arco alpino sono stati istituiti degli Infopoint della Convenzione delle Alpi in collaborazione con i partner locali. Le informazioni aggiornate sui membri dei diversi organi della Convenzione delle Alpi, dei Gruppi di lavoro tematici esistenti, degli Infopoint e maggiori dettagli riguardanti le attività della Convenzione delle Alpi sono disponibili sul sito internet (www.alpconv.org).

Le Alpi

Le Alpi sono una delle aree naturali continue più vaste d'Europa, nella quale vivono più di 14 milioni di persone, oltre a 30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali circa. In base al perimetro della Convenzione delle Alpi, le Alpi coprono un'area pari a 190.000 km2 circa, con una lunghezza di circa 1.200 chilometri e una larghezza massima di 300 chilometri. In altezza, il sistema montuoso si estende dal livello del mare sino alla sommità del Monte Bianco, a 4.809 m. Molti dei principali fiumi europei sono alimentati dai ghiacciai e dalle sorgenti alpine.

Le Alpi sono situate a cavallo dei confini di otto Paesi: Austria (28,7% dell'area complessiva del perimetro della Convenzione delle Alpi), Italia (27,2%), Francia (21,4%), Svizzera (13,2%), Germania (5,8%), Slovenia (3,6%), Liechtenstein (0,08%) e Monaco (0,001%).

L'uomo vive nelle Alpi da secoli, come mostra la presenza di terre coltivate e bonificate anche a quote elevate. Oggi gli abitanti delle Alpi risiedono in più di 5.000 comuni, appartengono a molti gruppi linguistici e sono portatori di una varietà culturale senza pari, in un'area geografica relativamente piccola.

Il turismo è una componente importante dell'economia alpina da oltre 150 anni, ma le Alpi sono anche un'importante fonte di energie rinnovabili e sede di varie attività e servizi tradizionali e innovativi, nonché di strutture di ricerca e di istruzione di grande qualità. Buona parte della popolazione vive nelle vallate urbanizzate e, nel complesso, lo sviluppo demografico è piuttosto eterogeneo. La crescente mobilità intra-alpina e transalpina di persone e merci, nonché la domanda di suolo per usi differenti, disponibile in misura limitata, stanno esercitando pressioni sulle risorse naturali, e i potenziali conflitti tra i fruitori sono ulteriormente amplificati dai cambiamenti climatici che colpiscono le Alpi più del resto dell'emisfero boreale. Oggi più che mai, trovare un equilibrio sostenibile, che consenta di preservare la diversità e l'identità culturale della popolazione alpina, richiede un'attuazione intelligente della Convenzione delle Alpi.





Parti contraenti e Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi



Repubblica d'Austria

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (Ministero federale per la Sostenibilità e il Turismo) Abteilung I/9 Stubenbastei 5 1010 Vienna, Austria www.bmnt.gv.at



Repubblica Francese

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (Ministero della Transizione ecologica e solidale) Grande Arche 92 055 PARIS LA DÉFENSE cedex, Francia www.ecologique-solidaire.gouv.fr/



Repubblica Federale di Germania

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Ministero federale per l'ambiente, la tutela della natura e la sicurezza nucleare) Divisione KI II 1 11055 Berlino, Germania



Repubblica Italiana

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali (SVI)


Via C. Cristoforo Colombo 44 I-00147 Roma www.minambiente.it



Principato di Liechtenstein

Amt für Umwelt (Ufficio per l'Ambiente) Gerberweg 5 9490 Vaduz, Liechtenstein www.llv.li





Principato di Monaco

Ministère d'État - Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme (Ministero di Stato - Ministero dei Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica) Place de la Visitation, 98000 Principato di Monaco www.gouv.mc



Repubblica di Slovenia

Ministrstvo za okolje in prostor (Ministero dell'ambiente e la pianificazione territoriale) Dunajska 48 1000 Ljubljana, Slovenia www.mop.gov.si



Confederazione Elvetica

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Dipartimento federale per l'ambiente, i trasporti, l'energia e le comunicazioni) Ufficio federale per lo sviluppo territoriale (ARE) Worblentalstrasse 66 3063 Ittigen, Svizzera www.are.ch



Unione Europea

Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente BU9 02/129 1049 Bruxelles, Belgio http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi



Sede di Innsbruck Herzog-Friedrich-Straße 15 6020 Innsbruck, Austria

Sede operativa distaccata di Bolzano/Bozen Viale Druso/Drususallee 1 39100 Bolzano/Bozen, Italia www.alpconv.org





Stato delle ratifiche

Convenzione delle Alpi

Paese	Firma	Ratifica	Entrata in vigore	Documento di pubblicazione
Austria	07.11.1991	08.02.1994	06.03.1995	Bundesgesetzblatt Nr. 477/1995 del 21.07.1995
Francia	07.11.1991	15.01.1996	15.04.1996	Loi N° 95-1270 del 6.12.1995 publiée au Journal officiel n°284 del 07.12.1995
Germania	07.11.1991	05.12.1994	06.03.1995	Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 46/1994 dell'08.10.1994
Italia	07.11.1991	27.12.1999	07.08.2004	Legge n. 403 del 14.10.1999; Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'08.11.1999 – Supplemento Ordinario n. 194
Liechtenstein	07.11.1991	28.07.1994	06.03.1995	Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1995/Nr.186
Monaco	20.12.1994	22.12.1998	22.03.1999	Ordonnance Souveraine n° 14.082 del 21.07.1999 publiée au Journal de Monaco il 30.07.1999
Slovenia	29.03.1993	22.05.1995	22.08.1995	Uradni list Republike Slovenije (Mednarodne pogodbe) št. 19/Allegato št. 5 del 31.03.1995
Svizzera	07.11.1991	28.01.1999	28.04.1999	Bundesblatt BBI 1997 IV 657 (d) FF 1997 IV 581 (f)
Unione Europea	07.11.1991	04.03.1996	14.04.1998	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Nr. L61/31-36 del 12.03.1996



Protocolli (Aprile 2018)

Protocollo		Austria	Francia	Germania	Italia	Liechtenstein	Monaco	Slovenia	Svizzera	Unione Europea
Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile	т я Э	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	20.12.1994 11.07.2005 11.10.2005	20.12.1994 18.09.2002 18.12.2002	20.12.1994 07.02.2013 07.05.2013	16.10.1998 11.06.2002 18.12.2002	20.12.1994 27.01.2003 27.04.2003	20.12.1994 28.01.2004 28.04.2004	16.10.1998	20.12.1994
Agricoltura di montagna	교 교 질	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	20.12.1994 15.11.2002 15.02.2003	20.12.1994 18.09.2002 18.12.2002	20.12.1994 07.02.2013 07.05.2013	16.10.1998 11.06.2002 18.12.2002	20.12.1994	20.12.1994 28.01.2004 28.04.2004	16.10.1998	20.12.1994 06.07.2006 06.10.2006
Protezione della natura e tutela del paesaggio	교 교 교	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	20.12.1994 11.07.2005 11.10.2005	20.12.1994 18.09.2002 18.12.2002	20.12.1994 07.02.2013 07.05.2013	16.10.1998 11.06.2002 18.12.2002	20.12.1994 08.11.2004 08.02.2005	20.12.1994 28.01.2004 28.04.2004	16.10.1998	20.12.1994
Foreste montane	ㅠ 굢 쯼	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	27.02.1996 11.07.2005 11.10.2005	27.02.1996 18.09.2002 18.12.2002	27.02.1996 07.02.2013 07.05.2013	16.10.1998 11.06.2002 18.12.2002	27.02.1996	27.02.1996 28.01.2004 28.04.2004	16.10.1998	
Turismo	ㅠ ㄸ 즲	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	02.12.1998 11.07.2005 11.10.2005	16.10.1998 18.09.2002 18.12.2002	08.02.2001 07.02.2013 07.05.2013	16.10.1998 11.06.2002 18.12.2002	16.10.1998 27.01.2003 27.04.2003	16.10.1998 28.01.2004 28.04.2004	16.10.1998	09.01.2006 06.07.2006 06.10.2006
Energia	ш и Д	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	02.12.1998 11.07.2005 11.10.2005	16.10.1998 18.09.2002 18.12.2002	08.02.2001 07.02.2013 07.05.2013	08.04.2002 11.06.2002 18.12.2002		16.10.1998 28.01.2004 28.04.2004	31.10.2000	09.01.2006 06.07.2006 06.10.2006
Difesa del suolo	ш к 🖫	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	02.12.1998 11.07.2005 11.10.2005	16.10.1998 18.09.2002 18.12.2002	31.10.2000 07.02.2013 07.05.2013	16.10.1998 11.06.2002 18.12.2002	16.10.1998 27.01.2003 27.04.2003	16.10.1998 28.01.2004 28.04.2004	16.10.1998	09.01.2006 06.07.2006 06.10.2006
Trasporti	ш ш 🖁	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	31.10.2000 11.07.2005 11.10.2005	31.10.2000 18.09.2002 18.12.2002	31.10.2000 07.02.2013 07.05.2013	31.10.2000 11.06.2002 18.12.2002	31.10.2000	06.08.2002 28.01.2004 28.04.2004	31.10.2000	12.10.2006 25.06.2013 25.09.2013
Composizione delle controversie	п п 🖫	31.10.2000 14.08.2002 18.12.2002	31.10.2000 15.11.2002 15.02.2003	31.10.2000 18.09.2002 18.12.2002	31.10.2000 07.02.2013 07.05.2013	31.10.2000 11.06.2002 18.12.2002	31.10.2000 27.01.2003 27.04.2003	06.08.2002 28.01.2004 28.04.2004	31.10.2000	

Legenda: F = firma / R = Ratifica / EV = Entrata in vigore





Convenzione delle Alpi

Convenzione quadro

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, la Repubblica Slovena, il Principato di Liechtenstein, nonché la Comunità Economica Europea,

consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi:

riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione;

riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate;

consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico nonché le forme e l'intensità dell'utilizzazione turistica:

considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi, convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente, tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Campo d'applicazione

- Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
- (2) Ciascuna Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
- (3) Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.



Obblighi generali

- (1) Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.
- (2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
 - a) popolazione e cultura al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine:
 - b) pianificazione territoriale al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, medi-

- ante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti;
- c) salvaguardia della qualità dell'aria

 al fine di ridurre drasticamente
 le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora;
- d) difesa del suolo al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli;
- e) idroeconomia al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale
 delle acque e dei sistemi idrici, in
 particolare salvaguardandone la
 qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e
 sfruttando l'energia idrica in modo
 da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e
 dell'interesse alla conservazione
 dell'ambiente:
- f) protezione della natura e tutela del paesaggio al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme;

- g) agricoltura di montagna al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose;
- h) foreste montane al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina;
- i) turismo e attività di tempo libero

 al fine di armonizzare le attività
 turistiche e del tempo libero con
 le esigenze ecologiche e sociali, li mitando le attività che danneggino
 l'ambiente e stabilendo, in partico lare, zone di rispetto;
- j) trasporti al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità:
- k) energia al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico;

- economia dei rifiuti al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
- (3) Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verrano definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Ricerca e osservazione sistematica

Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
- b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
- di armonizzare ricerche ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati.

Articolo 4

Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

- Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
- (2) Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economi-



- ca, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.
- (3) Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
- (4) Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.
- (5) Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi)

- (1) I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
- (2) In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte

- contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.
- (3) La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.
- (4) Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.
- (5) L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa, nonché ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.
- (6) Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Compiti della Conferenza delle Alpi

La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

- a) adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10;
- b) adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11;
- c) adotta il proprio regolamento interno,
- d) prende le necessarie decisioni in materia finanziaria;
- e) decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione;
- f) prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche:
- g) delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro;
- h) assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.

Articolo 7

Delibere della Conferenza delle Alpi

(1) Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, alle lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e

- il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.
- (2) Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Articolo 8

Comitato Permanente

- È istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.
- (2) Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.
- (3) Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.
- (4) Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.



- (5) La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.
- (6) Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:
 - a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi;
 - b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6;
 - c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate;
 - d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli;
 - e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera e) e coordina la loro attività,
 - f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi;
 - g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione e nei Protocolli.
- (7) Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Segretariato

La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Articolo 10

Modifiche della Convenzione

Ciascuna Parte contraente può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

Articolo 11

Protocolli e loro modifiche

 I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.

- (2) I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.
- (3) Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.
- (4) Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Firma e ratifica

- La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
- (2) La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione vengono depositati presso il Depositario.
- (3) La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.

(4) Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

Denuncia

- Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
- (2) La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Articolo 14

Notifiche

Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

- a) gli atti di firma;
- b) i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione;
- la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12:
- d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3;
- e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denunce hanno effetto.




In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.






Perimetro della Convenzione delle Alpi











Elenco delle unità amministrative del territorio alpino

Si noti che l'elenco delle unità amministrative del territorio alpino è stato riprodotto secondo le modalità presentate al Depositario in occasione del deposito degli strumenti di ratifica da parte delle Parti contraenti, e trasmesso dal Depositario al Segretario generale delle Nazioni Unite per la loro pubblicazione all'interno della Serie dei Trattati delle Nazioni unite (United Nations Treaty Series). Da allora, le unità amministrative possono essere modificate conformemente alle procedure nazionali in vigore nei territori delle Parti contraenti.

LISTA DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Land

VORARLBERG

Tutti i comuni

Land TIROL

Tutti i comuni

Land KÄRNTEN

Tutti i comuni

Land SALZBURG

Salzburg (Città)

Distretto Hallein

Abtenau

Adnet

Annaberg im Lammertal Golling an der Salzach

Hallein Krispl

Kuchl Oberalm

Puch bei Hallein

Rußbach am Paß Gschütt

Sankt Koloman

Scheffau am Tennengebirge

Vigaun

Distretto

Salzburg-Umgebung

Anif Ebenau

Elsbethen Eugendorf

Faistenau

Fuschl am See

Grödig Großgmain Hallwang

Henndorf am Wallersee

Hintersee

Hof bei Salzburg

Koppl

Neumarkt am Wallersee

Plainfeld

Sankt Gilgen

Strobl

Thalgau

Walls-Siezenheim

Distretto Sankt Johann

im Pongau

Altenmarkt im Pongau

Bad Hofgastein

Badgastein

Bischofshofen

Dorfgastein

Eben im Pongau

Filzmoos Flachau

Forstau

Goldegg

Großarl Hüttau

Hüttschlag Kleinarl

Mühlbach am Hochkönig

Pfarrwerfen Radstadt

Sankt Johann im Pongau

Sankt Martin

am Tennengebirge Sankt Veit im Pongau

Schwarzach im Pongau

Untertauern

Wagrain Werfen

Werfenweng

Distretto Tamsweg

Göriach Lessach

Mariapfarr Mauterndorf Muhr

Ramingstein

Sankt Andrä im Lungau

Sankt Margarethen

im Lungau

Sankt Michael im Lungau

Tamsweg

Thomatal

Tweng

Unternberg

Weißpriach

Zederhaus

Distretto Zell am See

Bramberg am Wildkogel

Bruck an der

Großglocknerstraße

Dienten am Hochkönig

Fusch an der

Großglocknerstraße

Hollersbach im Pinzgau

Kaprun Krimml

Lend

Leogang

Lofer

Maishofen

Maria Alm am

Steinernen Meer

Mittersill

Neukirchen

am Großvenediger

Niedernsill

Piesendorf

Rauris

Saalbach-Hinterglemm

Saalfelden am

Steinernen Meer

Sankt Martin bei Lofer

Stuhlfelden

Taxenbach

Unken





Viehhofen Wald im Pinzgau Weißbach bei Lofer Zell am See

Land OBERÖSTERREICH

Distretto Gmunden

Altmünster Bad Goisern Bad Ischl Ebensee Gmunden Gosau

Grünau im Almtal

Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt Wolfgang
im Salzkammergut
Traunkirchen

Distretto Kirchdorf an der Krems Edlbach

Grünburg Hinterstoder

Scharnstein

Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberösterreich

Molln

Oberschlierbach

Rosenau am Hengstpaß

Roßleithen Sankt Pankraz Spital am Pyhrn

Steinbach am Ziehbach

Steinbach an der Steyr

Vorderstoder Windischgarsten Distretto Steyr-Land

Garsten
Großraming
Laussa
Losenstein
Maria Neustift

Reichraming

Sankt Ulrich bei Steyr

Ternberg Weyer Land Weyer Markt

Distretto Vöcklabruck

Attersee

Aurach am Hongar Innerschwand Mondsee

Nußdorf am Attersee Oberhofen am Irrsee

Oberwang

Sankt Georgen im Attergau

Sankt Lorenz

Schörfling am Attersee Seewalchen am Attersee Steinbach am Attersee Straß im Attergau

Tiefgraben

Unterach am Attersee
Weißenkichen im Attergau
Weyregg am Attersee
Zell am Moos

Land

NIEDERÖSTERREICH

Waidhofen an der Ybbs (Città)

Distretto Amstetten Allhartsberg

Ertl

Hollenstein an der Ybbs

Opponitz

Sankt Georgen am Reith

Sankt Peter in der Au Seitenstetten Sonntagberg

Distretto Baden

Alland

Ybbsitz

Altenmarkt an der Triesting

Bad Vöslau Baden Berndorf

Enzesfeld-Lindabrunn

Furth an der Triesting

Heiligenkreuz Hernstein Hirtenberg

Klausen-Leopoldsdorf

Pfaffstätten Pottenstein Sooß

Weissenbach an der

Triesting

Distretto Lilienfeld

Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld

Mitterbach am Erlaufsee

Ramsau

Rohrbach an der Gölsen Sankt Aegyd am Neuwalde Sankt Veit an der Gölsen

Traisen Türnitz

Distretto Melk Texingtal

Distretto Mödling
Breitenfurt bei Wien

Gaaden Gießhübl Gumpoldskirchen Hinterbrühl Kaltenleutgeben Laab im Walde Mödling Perchtoldsdorf

Wienerwald

Distretto Neunkirchen
Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlitz
Enzenreith

Feistritz am Wechsel Gloggnitz Grafenbach-Sankt Valentin

Grimmenstein Grünbach am Schneeberg Kirchberg am Wechsel Mönichkirchen

Natschbach-Loipersbach Otterthal

Payerbach
Pitten
Prigglitz

Puchberg am Schneeberg Raach am Hochgebirge Reichenau an der Rax Sankt Corona am Wechsel Scheiblingkirchen-Thernberg Schottwien

Schrattenbach Schwarzau im Gebirge Seebenstein Semmering Ternitz

Thomasberg
Trattenbach
Vöstenhof
Warth

Wartmannstetten Willendorf

Wimpassing im Schwarzatale

Würflach Zöbern

Distretto Sankt Pölten (Land) Altlengbach Asperhofen Brand-Laaben Eichgraben Frankenfels

Grünau Kasten bei Böheimkirchen Kirchberg an der Pielach

Loich Maria-Anzbach Michelbach Neulengbach

Neustift-Innermanzing Pvhra

Rabenstein an der Pielach

Schwarzenbach an der Pielach

Stössing Wilhelmsburg

Gaming Göstling an der Ybbs Gresten

Distretto Scheibbs

Gresten-Land Lunz am See Puchenstuben Randegg

Sankt Anton an der Jeßnitz Sankt Georgen an der Leys

Scheibbs

Reinsberg

Steinakirchen am Forst

Wang

Distretto Tulln Königstetten Sieghartskirchen Tulbing

Zeiselmauer

Sankt Andrä-Wördern

Distretto

Wiener Neustadt (Land)
Bad Fischau-Brunn
Bad Schönau

Ebenfurth Erlach Gutenstein

Hochneukirchen-Gschaidt

Hochwolkersdorf Hohe Wand Hollenthon Katzelsdorf Kirchschlag

in der Buckligen Welt

Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Hölles
Miesenbach
Muggendorf
Pernitz
Rohr im Gebirge

Bromberg Schwarzenbach Waidmannsfeld

Waidmannsfeld Waldegg Walpersbach Wiesmath

Winzendorf-Muthmannsdorf Wöllersdorf-Steinabrückl

Distretto Wien-Umgebung Gablitz Klosterneuburg Mauerbach

Purkersdorf Tullnerbach Wolfsgraben

Pressbaum



Land STEIERMARK

Distretto Bruck an der

Mur

Aflenz Kurort Aflenz Land

Breitenau am Hochlantsch

Bruck an der Mur

Etmißl Frauenberg Gußwerk Halltal Kapfenberg Mariazell

Mariazell
Oberaich
Parschlug

Pernegg an der Mur

Sankt Ilgen
Sankt Katharein
an der Laming

Sankt Lorenzen im Mürztal

Sankt Marein im Mürztal

Sankt Sebastian

Thörl Tragöß Turnau

Distretto

Deutschlandsberg

Aibl

Freiland bei

Deutschlandsberg

Bad Gams Garanas Greisdorf Gressenberg Großradl Kloster Marhof

Osterwitz

Sankt Oswald ob Eibiswald

Schwanberg Soboth Trahütten Wernersdorf Wielfresen Distretto Graz-Umgebung

Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratwein
Großstübing
Gschnaidt
Hitzendorf

Judendorf-Straßengel

Peggau Röthelstein

Rohrbach-Steinberg

Rothleiten

Sankt Bartholomä
Sankt Oswald
bei Plankenwarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten

Semriach Stattegg Stiwoll Thal

Tulwitz Tyrnau Übelbach Weinitzen

Distretto Hartberg
Dechantskirchen

Friedberg

Grafendorf bei Hartberg

Greinbach
Kleinschlag
Mönichwald
Pinggau
Pöllau
Pöllauberg
Puchegg
Rabenwald
Riegersberg

Rohrbach an der Lafnitz

Saifen-Boden

Sankt Jakob im Walde Sankt Lorenzen am Wechsel Schachen bei Vorau

Schäffern

Schlag bei Thalberg Schönegg bei Pöllau

Schonegg b Sonnhofen Stambach Stubenberg Vorau Vornholz Waldbach

Wenigzell

Distretto Judenburg

Amering Bretstein Eppenstein Fohnsdorf Hohentauern Judenburg

Sankt Wolfgang-Kienberg Sankt Anna am Lavantegg

Maria Buch-Feistritz

Obdach
Oberkurzheim
Oberweg
Oberzeiring
Pöls

Pusterwald Reifling Reisstraße

Sankt Georgen ob

Judenburg

Sankt Johann am Tauern Sankt Oswald-Möderbrugg Sankt Peter ob Judenburg Unzmarkt-Frauenburg Weißkirchen in Steiermark

Zeltweg

Distretto Knittelfeld

Apfelberg

Feistritz bei Knittelfeld

Flatschach Gaal Großlobming

Kleinlobming

Knittelfeld Kobenz Rachau

Sankt Lorenzen bei Knittelfeld

Sankt Marein bei Knittelfeld Sankt Margarethen bei

Knittelfeld Seckau

Spielberg bei Knittelfeld

Distretto Leibnitz
Oberhaag

Schloßberg

Distretto Leoben

Eisenerz Gai

Hafning bei Trofaiach

Hieflau Kalwang

Kammern im Liesingtal Kraubath an der Mur

Leoben

Mautern in der Steiermark

Niklasdorf Proleb Radmer Sankt Michael

in Obersteiermark Sankt Peter-Freienstein Sankt Stefan ob Leoben

Traboch
Trofaiach
Vordernberg

Wald am Schoberpaß

Distretto Liezen

Admont Aich

Aigen im Ennstal

Altaussee

Altenmarkt bei Sankt Gallen

Ardning
Bad Aussee
Donnersbach

Donnersbachwald

Gaishorn am See Gams bei Hieflau

Gams bei Hieīial Gössenberg

Gössenberg Gröbming Großsölk Grundlsee

Hall Haus

Irdning Johnsbach

Kleinsölk

Landl Lassing Liezen

Michaelerberg Mitterberg

Bad Mitterndorf

Niederöblarn Öblarn

Oppenberg Palfau

Pichl-Preunegg Pichl-Kainisch

Pruggern

Pürgg-Trautenfels Ramsau am Dachstein Rohrmoos-Untertal Rottenmann

Sankt Gallen Sankt Martin am Grimming

Sankt Nikolai im Sölktal

Schladming Selzthal Stainach Tauplitz Treglwang Trieben

Weißenbach an der Enns

Weißenbach bei Liezen Weng bei Admont

Wildalpen Wörschach Distretto Mürzzuschlag

Allerheiligen im Mürztal Altenberg an der Rax

Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang

Mitterdorf im Mürztal Mürzhofen

Mürzzuschlag Neuberg an der Mürz Spital am Semmering Stanz im Mürztal

Veitsch

Mürzsteg

Wartberg im Mürztal

Distretto Murau

Dürnstein in der Steiermark

Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermühlen

Krakauschatten Kulm am Zirbitz Laßnitz bei Murau

Mariahof Mühlen Murau

Neumarkt in Steiermark

Niederwölz Oberwölz Stadt Oberwölz Umgebung Perchau am Sattel Predlitz-Turrach

Ranten Rinegg Sankt Blasen

Sankt Georgen ob Murau

Sankt Lambrecht Sankt Lorenzen bei

Scheifling

Sankt Marein bei Neumarkt

Sankt Peter

am Kammersberg



Sankt Ruprecht ob Murau Scheifling

Schöder

Schönberg-Lachtal Stadl an der Mur Stolzalpe Teufenbach

Triebendorf

Winklern bei Oberwölz

Zeutschach

Distretto Voitsberg

Bärnbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
Gößnitz
Graden
Hirschegg

Kainach bei Voitsberg

Köflach Kohlschwarz Krottendorf-Gaisfeld

Ligist

Maria Lankowitz Modriach Pack

Piberegg Rosental an der Kainach

Salla

Sankt Johann-Köppling

Sankt Martin am Wölimißberg Södingberg Stallhofen Voitsberg

Distretto Weiz

Anger Arzberg

Baierdorf bei Anger

Birkfeld

Feistritz bei Anger

Fischbach

Fladnitz an der Teichaem

Floing Gasen

Gschaid bei Birkfeld

Gutenberg

an der Raabklamm Haslau bei Birkfeld Hohenau an der Raab Koglhof

Mortantsch Naas Naintsch

Neudorf bei Passail

Passail

Puch bei Weiz

Ratten

Sankt Kathrein am Hauenstein

Sankt Kathrein am Offenegg

Stenzengreith Strallegg Thannhausen Waisenegg

Land BURGENLAND

Distretto Mattersburg

Forchtenstein Marz Mattersburg

Mattersburg Sieggraben Wiesen

Distretto Oberpullendorf

Kobersdorf Lockenhaus Markt Sankt Martin Pilgersdorf

Distretto Oberwart

Bernstein Mariasdorf Markt Neuhodis Stadtschlaining Unterkohlstätten Weiden bei Rechnitz

Wiesfleck

43

LISTA DELLE UNITÁ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NELLA REPUBBLICA FRANCESE

In conformità al Decreto nr. 85-997¹ del 20 settembre 1985 lo spazio alpino comprende nel territorio delle Alpi del Sud:

- · il dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence,
- il dipartimento delle Hautes-Alpes,
- i cantoni i cui territori sono classificati in tutto o in parte come area montana nei dipartimenti delle Alpes-Maritimes, ad eccezione dei comuni di Menton e di Roquebrune-Cap-Martina, e dei dipartimenti del Var e di Vaucluse,
- nonché il cantone di Barjols nel dipartimento del Var e il cantone Cadenet nel dipartimento di Vaucluse.

In conformità al Decreto Nr. 85-996² del 20 settembre 1985 lo spazio alpino comprende nel territorio delle Alpi del Nord:

- · il dipartimento della Savoie,
- · il dipartimento della Haute-Savoie,
- nel dipartimento dell'Isère il distretto Grenoble, il cantone di Saint-Geoire-en-Valdaine nonché i comuni dei cantoni di Pont-de-Beauvoisin e Virieu-sur-Bourbre classificati in tutto o in parte come area montana,
- e nel dipartimento della Drôme il distretto di Die e i cantoni dei distretti di Nyons e di Valence con le parti classificate in tutto o in parte come area montana, ad eccezione dei cantoni di Crest-Nord e sud, di Bourg-de-Péage e di Chabeuil, dove il massiccio è limitato ai comuni classificati in tutto o in parte come area montana.

LISTA DELLE UNITÁ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Le seguenti unità amministrative appartengono al territorio alpino della Baviera.

Città distretto

Kempten (Allgäu) Kaufbeuren Rosenheim

Distretti regionali

Lindau (Bodensee) Oberallgäu Ostallgäu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen
Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land



¹ N.d.T.: (Nota dell'Editore): Decreto nr. 85-997, pubblicato nel Journal officiel de la République française del 24.09.1985, S. 11009.

² N.d.T.: Decreto nr. 85-996, pubblicato nel Journal officiel de la République française del 24.09.1985, S. 11008.

LISTA DELLE UNITÁ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE	PROVINCIA	REGIONE	PROVINCIA
LIGURIA	Imperia	PROVINCIA AUTONOMA	
PIEMONTE	Torino Cuneo Vercelli	DI BOLZANO	
	Novara	VENETO	Verona Vicenza
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA			Treviso Belluno
LOMBARDIA	Varese Como Sondrio Bergamo Brescia	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine Pordenone Gorizia
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			

LISTA DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NEL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN

L'intero territorio del Principato di Liechtenstein.

LISTA DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NEL PRINCIPATO DI MONACO

N.d.R.: L'intero territorio del Principato di Monaco.

LISTA DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Elenco dei comuni

Dravograd Idrija Jesenice Mozirje Radlje ob Dravi Radovljica Ravne na Koroškem Slovenj Gradec Škofja Loka Tolmin Tržič

Elenco delle comunità locali in parti dei comuni

Ajdovščina

Ruše

Ajdovščina Budanje Col Črnice

Dolga Poljana

Gojače

Gradišče pri Vipavi Kamnie – Potoče

Lokavec
Ložice
Otlica – Kovk
Podkraj
Podnanos
Predmeja
Skrilje
Štomaž
Vipava
Vrhpolje
Vrtovin
Žapuže

Kamnik

Črna pri Kamniku

Godič

Kamniška Bistrica

Mekinje Motnik Nevlie Sela pri Kamniku Srednja vas pri Kamniku Šmartno v Tuhinju Špitalič

Tuhinj **Krani**

Kranj
Bela
Golnik
Goriče
Grad
Jezersko
Kokra

Olševek - Hotemaže

Preddvor Trstenik

Ljubljana - Vič Rudnik

Črni Vrh Polhov Gradec

Logatec

Hotedršica Rovte

Tabor Logatec Trate

Vrh nad Rovtami

Nova Gorica

Avče

Ozelian

Ravnica

Banišice Čepovan Deskle - Anhovo Dobrovo v Brdih Graar Graarske Ravne Kal nad Kanalom Kambreško Kanal ob Soči Kojsko Levpa Lia Lokovec Lokve Medana Osek - Vitovlie

Ročinj Solkan Trnovo

Postojna

Bukovje Landol Planina Razdrto Studeno

Šmihel pod Nanosom Veliko Ubeljsko

Slovenska Bistrica

Alfonz Šarh Impol Kebelj Oplotnica Pohorski Odred Preloge Šmartno na Pohorju Tinje Zgornja Ložnica Zgornja Polskava

Slovenske Koniice

Gorenje pri Zrečah Resnik Skomarje Stranice Vitanje Zreče

Velenje

Bele Vode Ravne Topolšica Zavodnje

Maribor

Fram
Hoče
Limbuš
Pekre
Radvanje
Razvanje
Reka Pohorie

Slivnica



LISTA DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO ALPINO NELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA

Cantone

Appenzello esterno

Tutto il Cantone

Appenzello interno

Tutto il Cantone

Berna

Distretti

Frutigen

Niedersimmental

Obersimmental

Saanen

Schwarzenburg solo i comuni di

Guggisberg, Rüschegg

Signau solo i comuni di

Schangnau, Röthenbach, Thun

Friburgo

Distretti

La Gruvere

Sense solo il comune di Plaffeien

Glarona

Tutto il Cantone

Grigioni

Tutto il Cantone

Lucerna

Distretti

Lucerna

Entlebuch

Nidvaldo

Tutto il Cantone

Obvaldo

Tutto il Cantone

Uri

Tutto il Cantone

San Gallo

Distretti

Unterrheintal

Oberrheintal

Werdenberg

Sargans

Gaster

Obertoggenburg

Svitto

Tutto il Cantone

Ticino

Tutto il Cantone

Vaud

Distretti

Aigle

Pays-d'Enhaut

Vevey solo i comuni di

Montreux, Veytaux

Vallese

Ganzer Kanton





Protocollo Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile

Preambolo

La Repubblica d'Austria,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
il Principato di Liechtenstein,
il Principato di Monaco,
la Repubblica di Slovenia,
la Confederazione Svizzera,
nonché
la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

consapevoli che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unità ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini:

coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale:

consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonché come sede di importanti vie di comunicazione europea;

considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilità degli ecosistemi pongono problemi di compatibilità con l'incremento della popolazione locale e non, nonché con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino;

consapevoli che questo fabbisogno non è diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attività e dall'esodo rurale:

considerato che in presenza di questi rischi è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attività dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attività sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni;

considerato che le politiche di pianificazione territoriale, già praticate in modo da ridurre le disparità e da rafforzare la solidarietà, devono essere continuate e adattate, affinché esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali;



coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;

convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati:

convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico;

convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo;

convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all'equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, può giustificare misure di sostegno adeguate;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono:

- a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee;
- armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;
- gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente:
- d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;
- e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;
- f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali:
- g) favorire le pari opportunità della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico nel rispetto delle competenze territoriali:
- h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per l'uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.

Articolo 2

Impegni fondamentali

Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di:

- a) rafforzare la capacità di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarietà;
- b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture;
- c) assicurare la solidarietà tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci;
- adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attività economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attività a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente:
- e) incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale.

Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Articolo 3

Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile

Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo:

- a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversità delle regioni alpine;
- alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore;
- all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia;
- d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari;
- al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati;
- f) alla protezione contro i rischi naturali;
- g) alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo;
- h) al rispetto delle peculiarità culturali delle regioni alpine.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

(1) Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale più idoneo.



- (2) Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonché nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali.
- (3) Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 5

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonché dell'approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 6

Coordinamento delle politiche settoriali

Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano già, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attività e l'orientamento dei partner verso obiettivi comuni.

Articolo 7

Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonché delle misure consequenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 8

Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

- La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile è conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile.
- (2) Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti.
- (3) Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali.
- (4) Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand'è il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.

Articolo 9

Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare:

- (1) Sviluppo economico regionale
 - a) misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità;
 - b) misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie;
 - misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego.

(2) Aree rurali

- a) riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia:
- b) definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna:
- c) conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale;
- d) determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo:



 e) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti.

(3) Aree urbanizzate

- a) delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate;
- riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero;
- c) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti;
- d) conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero;
- e) limitazione delle seconde abitazioni:
- f) urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuità con le costruzioni esistenti;
- g) conservazione dei siti urbani caratteristici:
- h) conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico.

(4) Protezione della natura e del paesaggio

- a) delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali;
- b) delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose.

(5) Trasporti

- a) misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali;
- b) misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente;
- misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto;
- d) misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato;
- e) misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti.

Articolo 10

Compatibilità dei progetti

- (1) Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti.
- (2) Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa

in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.

Articolo 11

Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformità con il rispettivo diritto nazionale:

- a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse;
- b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale;
- c) provvedere ad un'equa compensazione per le attività economiche svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale;
- d) assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente, del potenziale territoriale naturale.

Articolo 12

Misure economiche e finanziarie

 Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con il presente Protocollo mediante misure economiche e finanziarie.

- (2) Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all'articolo 11:
 - a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo;
 - riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti;
 - c) sostegno a progetti transfrontalieri.
- (3) Le Parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorità alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Articolo 13

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 14

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un'analisi dei loro futuri sviluppi.



(2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 15

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 16

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 17

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 18

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 19

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- (1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 20

Firma e ratifica

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994, nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati

- avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 21

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria:
- ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.





Protocollo Agricoltura di montagna

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino:

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose;

consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori;

convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura;

in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni;

consapevoli che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine;

riconosciuto che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane;



convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

- (1) Incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.
- (2) Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

Articolo 3

Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo

Le Parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:

- a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane;
- interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

Articolo 4

Ruolo degli agricoltori

Le Parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multi-funzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure consequenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

 a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo;

- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 7

Incentivazione dell'agricoltura di montagna

- (1) Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.
- (2) Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.



Articolo 8

Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
- (2) Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti.
- (3) In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.
- (4) Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

Articolo 9

Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del

luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

Articolo 10

Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

- (1) Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile, rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente.
- (2) In corrispondenza con quanto sopra stabilito, bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.
- (3) Inoltre, si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.

Articolo 11

Commercializzazione

- Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.
- (2) La promozione avviene tra l'altro mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

Articolo 12

Limitazioni della produzione

Le Parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.

Articolo 13

Economia agricola e forestale come unità

Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente:

 a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole

- sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura;
- il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;
- una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

Articolo 14

Ulteriori fonti di reddito

Riconoscendo l'importanza tradiziona-le delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementa-re e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

Articolo 15

Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro

Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo



economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

Articolo 16

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l'agricoltura di montagna.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 17

Ricerca e osservazione

- Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
- (2) Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura.

- (3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
- (4) In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna.
- (5) Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo.
- (6) Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Articolo 18

Formazione e informazione

 Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

- (2) Esse favoriscono in particolare:
 - a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura;
 - b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse.
- (3) Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 19

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 20

Controllo del rispetto degli obblighi

- (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 21

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.



(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 22

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 23

Firma e ratifica

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 24

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma:
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Allegato

Temi Prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18

Ricerca

Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.

Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).

Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.

Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.

Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l'ambiente.

Formazione

Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.

Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo.

Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente.

I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.





Protocollo
Protezione della natura e
tutela del paesaggio

Preambolo

La Repubblica d'Austria,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
il Principato di Liechtenstein,
il Principato di Monaco,
la Repubblica di Slovenia,
la Confederazione Svizzera,
nonché
la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino:

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversità ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante: coscienti che in vaste aree modalità e intensità dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie;

consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si è verificata o potrà verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale;

consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie;

coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi;

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorità alle esigenze ecologiche, se ciò risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali:

coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale;



convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

L'objettivo del presente Protocollo è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione deali elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità rigenerativa e la produttività durevole delle risorse naturali, nonché la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonché al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti a ciò necessaria.

Articolo 2

Impegni fondamentali

In conformità con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto

necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversità e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilità di un loro uso ecologicamente tollerabile.

Articolo 3

Cooperazione internazionale

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione. l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.
- (2) Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto ciò risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
- (3) Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del presente Protocollo.

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da guesto Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualità dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualità delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti: inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione: nonché nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonché delle misure consequenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 6

Inventari

Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.

Articolo 7

Pianificazione paesaggistica

- (1) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino.
- (2) Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati:
 - a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione;
 - b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:
 - · le misure generali di protezione, gestione e sviluppo;
 - le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e
 - le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.



Pianificazione

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.

Articolo 9

Interventi nella natura e nel paesaggio

- (1) Le Parti contraenti creano i presupposti affinché, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione è da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili.
- (2) In conformità con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Articolo 10

Protezione di base

- (1) Le Parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinché tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio. Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali.
- (2) In considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e all'economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovungue sia opportuno. A tal fine sono altresì particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico.
- (3) Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonché di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.

Aree protette

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.
- (2) Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali.
- (3) Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinché in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone.
- (4) Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale

Articolo 12

Rete ecologica

Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.

Articolo 13

Protezione di tipi di biotopi

- (1) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi.
- (2) Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1.

Articolo 14

Protezione delle specie

- (1) Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi...
- (2) Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.



Divieti di prelievo e di commercio

- (1) Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonché ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura.
- (2) Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonché il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi.
- (3) Le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2.
- (4) Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze:
 - a) di carattere scientifico:
 - b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dell'ambiente naturale,
 - c) di sanità e sicurezza pubblica,
 - d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque.

- Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme. Queste eccezioni devono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione.
- (5) A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma 1, nonché ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.

Articolo 16

Reintroduzione di specie autoctone

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con ciò si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonché per le attività umane.
- (2) La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.

Divieti di introduzione

Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione è necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

Articolo 18

Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche

Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente.

Articolo 19

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 20

Ricerca e osservazione

- (1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonché delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato II.
- (2) Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo.
- (3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.



Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 22

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 23

Controllo del rispetto degli obblighi

- (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto é indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 24

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 25

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- (1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 26

Firma e ratifica

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 27

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio (di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.



Allegato I

Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6

- Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi
- 1.1. Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi
- 1.1.0. Indicazioni generali
- 1.1.1. Liste rosse
- 1.1.2. Liste delle specie protette per legge
- 1.1.3. Atlanti di distribuzione
- 1.2. Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche
- 1.2.0. Indicazioni generali
- 1.2.1. Liste rosse
- 1.2.2. Liste delle specie protette per leg-
- 1.2.3. Atlanti di diffusione
- 1.3. Stato di rilevamento dei biotopi
- 1.3.0. Indicazioni generali
- 1.3.1. Liste rosse dei tipi di biotopi
- 1.3.2. Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque
- 1.4. Stato di rilevamento dei paesaggi
- 1.4.0. Indicazioni generali
- 1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione
- 1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale
- 1.4.3. Aree da risanare
- 1.5. Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi
- Agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni)

- 1.5.2. Economia forestale
- 1.5.3. Caccia
- 1.5.4. Pesca
- Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)
- 2.1. Parchi nazionali
- 2.2. Aree di protezione naturalistica
- 2.3. Aree di protezione paesaggistica
- 2.4. Parchi naturali
- 2.5. Aree di rispetto e di quiete
- 2.6. Componenti protetti del paesaggio
- 2.7. Biotopi protetti
- Altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive)
- Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)
- 3.1. Amministrazioni competenti della protezione della natura
- Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni)
- 3.3. Organi consultivi per la protezione della natura
- 3.4. Organi di vigilanza per la protezione della natura
- 3.5. Associazioni per la protezione della natura
- 3.6. Associazioni per la tutela del paesaggio
- 3.7. Altri

4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)

- 4.1. Diritto costituzionale
- 4.2. Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi).
- 4.3. Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni
- 4.4. Indicazioni sulle procedure
- 4.5. Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori
- 4.6. Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc.
- 4.7. Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio
- 4.8. Revisioni legislative in atto o programmate

5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)

- Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino
- 5.2. Piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo)
- Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione
- 5.3.1. Indicazioni generali
- 5.3.2. Programmi a favore delle specie
- 5.3.3. Stazioni di allevamento e di rilascio
- 5.4. Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio: programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna)

- 5.5. Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie
- 5.6. Attività autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie
- Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento)

6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)

- 6.0. Indicazioni generali
- 6.1. Centri di formazione in materia di protezione della natura
- 6.2. Centri di informazione in materia di protezione della natura
- 6.3. Pubblicazioni
- 6.4. Altro

7. Conclusioni, raccomandazioni di misure



Allegato II

Temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20

A. Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali.

Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni

B. Ricerche sull'efficienza delle aree protette.

Nota: rappresentatività, efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica

C. Ricerche sulle specie e sui popolamenti

Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversità biologica D. Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali.

Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina

E. Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici.

Nota: liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi

F. Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Nota: obiettivi strategici e possibilità di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.





Protocollo Foreste montane

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale:

riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che può fornire ad un territorio spesso molto più ampio di quello delle aree montane la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi;

considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima;

consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualità dell'aria, nonché per l'equilibrio idrico;

tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini;

considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza è particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali;

consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varietà di specie animali e vegetali;

convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilità, tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future:

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:



Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

- (1) Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilità. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo è costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura.
- (2) In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinché:
 - siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;
 - sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito;
 - sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono;
 - siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Ciò vale soprattutto per i seguenti ambiti:

- a) inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici;
- b) popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di unqulati, nonché nell'interesse della protezione della natura. le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adequata alle esigenze generali della regione:
- c) pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco:
- d) utilizzo a scopo ricreativo. L'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali;

- e) utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste;
- f) rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio;
- g) personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.

Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale nonché delle misure conseguenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Basi della pianificazione

Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinché siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono

una esauriente ricognizione dei siti, nonché il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.



Funzioni protettive delle foreste montane

- (1) Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco.
- (2) Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono funzioni protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Articolo 7

Funzione economica delle foreste montane

- (1) Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale.
- (2) Le Parti contraenti provvedono affinché la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.

Articolo 8

Funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane

Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino:

- la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;
- · la loro diversità biologica;
- la fruizione della natura e le funzioni ricreative.

Articolo 9

Accesso alle foreste

Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi accuratamente pianificati e realizzati che vi assicurino l'accesso, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

Articolo 10

Riserve forestali naturali

(1) Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti nonché a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi

forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso.

- (2) La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine.
- (3) Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.

Articolo 11

Incentivazione e compensazione

- (1) Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficiente l'attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10.
- (2) Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti, la proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive.
- (3) Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera

popolazione, ma anche di quelli dei singoli.

Articolo 12

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 13

Ricerca e osservazione

- (1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
- (2) Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonché alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonché progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati.
- (3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.



(4) Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalità e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.

Articolo 14

Formazione e informazione

- Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
- (2) Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformità ai contenuti del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 15

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Controllo del rispetto degli obblighi

 Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base

- al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi può adottare raccomandazioni.

Articolo 17

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 18

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- (1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 19

Firma e ratifica

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 27 febbraio 1996 nonché dal 29 febbraio 1996 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati

- avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 20

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma:
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria:
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copi certificate conformi alle Parti firmatarie.





Protocollo Turismo

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

considerata la volontà delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibi;

coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

considerato il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l'uomo d'oggi; considerato che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale:

considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita nelle Alpi e che il turismo alpino è d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;

considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;

considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l'ambiente;

considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;

coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;

coscienti del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una mol-



teplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;

coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia
turistica basato sulla valorizzazione del
patrimonio naturale e sulla qualità delle
prestazioni e dei servizi, tenuto conto della
dipendenza economica della maggior parte
delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;

coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversità:

coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello di territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisca a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale:

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Obiettivo del presente Protocollo è contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

Articolo 2

Cooperazione internazionale

- (1) Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.
- (2) Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.
- (3) Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Pianificazione dell'offerta

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.
- (2) Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:
 - a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali;
 - b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi;
 - c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Articolo 6

Orientamenti dello sviluppo turistico

(1) Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente



- progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente.
- (2) Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta.
- (3) Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.
- (4) Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati i sequenti aspetti:
 - a) per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;
 - b) per il turismo estensivo: il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Ricerca della qualità

(1) Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.

- (2) Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:
 - a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale;
 - b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi);
 - c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici:
 - d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

Articolo 8

Controllo dei flussi turistici

Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Articolo 9

Limiti naturali dello sviluppo

Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto di cui tenere conto al momento della decisione.

Zone di quiete

Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Articolo 11

Politica alberghiera

Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e 1'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

Articolo 12

Impianti di risalita

- (1) Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.
- (2) Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

Articolo 13

Traffico e trasporti turistici

- Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche.
- (2) Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite mezzi pubblici e a incentivarne 1'uso da parte dei turisti.

Articolo 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

1. Piste da sci

- (1) Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.
- (2) Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

2. Impianti di innevamento

Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.



Attività sportive

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

Articolo 16

Deposito da aeromobili

Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Articolo 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Articolo 18

Scaglionamento delle vacanze

- Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.
- (2) A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

Articolo 19

Incentivazione dell'innovazione

Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

Articolo 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Misure integrative

Le Parti contraenti possone adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 22

Ricerca e osservazione

- (1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente nelle Alpi, nonché l'analisi degli sviluppi futuri.
- (2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
- (3) Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Articolo 23

Formazione e informazione

- Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
- (2) Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambiente. Potrebbero così essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:
- · "animatori ecologici";
- "responsabili della qualità delle stazioni turistiche";
- · "assistenti turistici per persone disabili".

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 24

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 25

Controllo del rispetto degli obblighi

 Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base



- al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 27

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 28

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario transmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.





Protocollo Energia

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

tenuto conto della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

coscienti che il territorio alpino è un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;

consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;

tenuto conto della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;

considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfronta-



liero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;

convinti che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino;

coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;

convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;

convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

hanno convenuto quanto seque:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaquardia delle risorse e del clima.

Articolo 2

Impegni fondamentali

- In conformità con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a:
 - a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;
 - finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;
 - c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo

- di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile:
- · la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie più efficienti;
- un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili;
- l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;
- d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.
- (2) Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.
- (3) Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.
- (4) Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal

- punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.
- (5) Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.
- (6) Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

- (1) L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.



Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure consequenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
- (3) Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

 Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto:

- a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;
- b) della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;
- c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.
- (2) Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.
- (3) Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:
 - a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;
 - b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
 - c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;
 - d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia;
 - e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;
 - f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;

- g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c:
- risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

Fonti energetiche rinnovabili

- Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio.
- (2) Esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa.
- (3) Esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale.
- (4) Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

Articolo 7

Energia idroelettrica

 Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile,

- per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.
- (2) Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.
- (3) Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.
- (4) Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.
- (5) Le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare prezzi di mercato agli utenti finali di risorse alpine, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità.



Energia da combustibili fossili

- (1) Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.
- (2) Le Parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.
- (3) Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell'energia.
- (4) Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

Articolo 9

Energia nucleare

(1) Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patri-

- monio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.
- (2) Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente.

Articolo 10

Trasporto e distribuzione di energia

- (1) Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino.
- (2) Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.
- (3) Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna.

Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 12

Valutazione dell'impatto ambientale

- (1) Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali.
- (2) Le Parti contraenti concordano sulla opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Articolo 13

Concertazione

- Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.
- (2) Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.

Articolo 14

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 15

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed



internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino.

- (2) Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell'attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.
- (3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Formazione e informazione

- Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
- (2) Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 17

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 18

Controllo del rispetto degli obblighi

- (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- (1) DLe Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 20

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Con-

- venzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 21

Firma e ratifica

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.



Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.





Protocollo Difesa del suolo

Preambolo

La Repubblica d'Austria,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
il Principato di Liechtenstein,
il Principato di Monaco,
la Repubblica di Slovenia,
la Confederazione Svizzera,
nonché
la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsimonioso, contenendo l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli;

tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale;

considerato che le Alpi sono uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrità delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall'altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l'uomo, gli animali e le piante;

consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonché il traffico può provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ciò richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni:

considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;



convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

- Il presente Protocollo ha come scopo l'attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.
- (2) Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile:
 - 1. nelle sue funzioni naturali, come
 - a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi;
 - b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio;
 - c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive:
 - d) mezzo di trasformazione e regolazione per l'apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda;
 - e) serbatoio genetico;

- 2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;
- 3. per garantire il suo utilizzo come:
 - a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e l'economia forestale;
 - b) spazio abitativo e per attività turistiche:
 - sito per altri usi economici, per i trasporti, l'approvvigionamento e lo smaltimento;
 - d) giacimento di materie prime.

Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. E' necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

- (3) Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.
- (4) In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.
- (5) Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

Impegni fondamentali

- (1) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.
- (2) Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.
- (3) Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, ciò vale in particolare per l'assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e l'economia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell'aria.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

- (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.
- (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 5

Cooperazione internazionale

- (1) Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell'informazione reciproca.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello più idoneo.



(3) Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 6

Delimitazione di aree

Le Parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

Articolo 7

Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

- (1) Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.
- (2) Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinché l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indiriz-

- zano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l'interno e ne limitano la crescita all'esterno.
- (3) Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.
- (4) Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

Articolo 8

Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

- (1) Le Parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.
- (2) Occorre limitare il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all'estrazione delle risorse minerarie.

Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

- Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse.
 A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell'impiego della torba.
- (2) Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.
- (3) I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

Articolo 10

Delimitazione e trattamento di aree a rischio

- (1) Le Parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov'è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.
- (2) Le Parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché im-

piegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali.

Articolo 11

Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpi a rischio d'erosione

- (1) Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.
- (2) L'erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell'uomo e dei beni.
- (3) In funzione della protezione dell'uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

Articolo 12

Agricoltura, pastorizia e economia forestale

 Per la difesa contro l'erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare



- pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti.
- (2) Riguardo all'immissione di sostanze derivanti dall'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere. nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A ciò serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione, nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.
- (3) Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.

Misure silvicolturali ed altre misure

(1) Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco. (2) Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

Articolo 14

Effetti delle infrastrutture turistiche

- (1) Le Parti contraenti si attivano, nel modo più idoneo, affinché
 - siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi;
 - i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano più a verificarsi;
 - le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.
- (2) Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l'ambiente.
- (3) Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le Parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

Limitazione degli apporti di inquinanti

- (1) Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l'ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.
- (2) Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

Articolo 16

Impiego compatibile con l'ambiente di sostanze antisdrucciolo

Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l'impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

Articolo 17

Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

(1) Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.

(2) Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l'ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Articolo 18

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la difesa del suolo.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 19

Ricerca e osservazione

- Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
- (2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
- (3) Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello



- sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.
- (4) Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all'esame delle rispettive tecnologie più idonee.

Realizzazione di basi di dati armonizzate

- (1) Le Parti contraenti concordano di creare, nell'ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.
- (2) Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità, e perseguono criteri comparabili di valutazione.
- (3) Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

Articolo 21

Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell'osservazione ambientale

(1) Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sot-

- toposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.
- (2) Le Parti contraenti concordano di coordinare l'osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.
- (3) Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo sulla base di criteri comparabili.

Articolo 22

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 23

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Controllo del rispetto degli obblighi

- (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 25

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 26

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 27

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998, nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.



- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.





Protocollo Trasporti

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea.

in conformità con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino:

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare:

convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;

consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;

consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza;

consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l'impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento:

consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;

consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto più ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilità e l'operatività transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che è pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all'interno e all'esterno delle Alpi;

consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;



adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti:

convinti della necessità di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;

nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le Parti contraenti e la Comunità europea, in particolare nel settore dei trasporti;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto seque:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

- Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:
 - a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro

- attuando un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato:
- b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
- c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto:
- d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;
- e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

"traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino;

"traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;

"impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi, e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;

"costi estemi": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso è gratuito, i danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;

"grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla VIA, o in base a disposizioni contenute in Accordi internazionali, sono soggetti a procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;

"strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di

intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade:

"obiettivi di qualità ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualità, all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti;

"standard di qualità ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro;

"indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo;

"principio di precauzione": è il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la loro potenziale nocività per la salute e l'ambiente;

"principio di causalità": inclusa l'imputazione degli effetti indotti è il principio in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina è tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalità del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente:



"verifica di opportunità": procedimento di valutazione da realizzare in conformità al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessità e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonché di impatto ecologico, economico e socioculturale.

Articolo 3

Trasporti sostenibili e mobilità

- (1) Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità, le Parti contraenti, adottando una politica ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:
 - a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da:
 - aa) ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacità naturale di rigenerazione:
 - bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un punto tale da non superare la capacità di carico delle risorse ambientali interessate:
 - cc) limitare le immissioni nell'ambiente ad un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali;
 - b) tener conto delle esigenze della società in modo tale da:
 aa) garantire l'accessibilità alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente, facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonché garantire un sufficiente approvvigionamento di base;

- bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di calamità naturali, nonché il numero e la gravità degli incidenti;
- c) tener conto delle esigenze della economia in modo tale da:
 aa) incrementare l'autofinanziabilità del settore dei trasporti e internizzare i costi esterni;
 bb) promuovere lo sfruttamento
 - bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell'infrastruttura esistente;
 - cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici;
- d) adottare interventi più incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina.
- (2) In conformità con la normativa nazionale ed internazionale vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale, finalizzati a:
 - a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonché della diversità delle esigenze;
 - b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti.

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

- Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalità stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro altre politiche.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

- Le Parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero.
- (2) Ciascuna Parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello più idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonché delle misure conseguenti.
- (3) Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti, le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.

Capitolo II

Misure specifiche

A) Strategie, programmi, progetti

Articolo 7

Strategia generale della politica dei trasporti

- (1) Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:
 - a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità:
 - b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i



- costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato;
- c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto;
- d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:
 - a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali:
 - b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti;
 - raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
 - d) incrementare la sicurezza dei trasporti.

Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

(1) Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente Protocollo.

- (2) I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni Parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione è decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessità è accertata per legge al momento dell'approvazione del presente Protocollo.
- (3) Le Parti contraenti sostengono una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nei loro Paesi.

B) Misure tecniche

Articolo 9

Trasporti pubblici

Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti.

Trasporto su rotaia e navigazione

- (1) Al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono:
 - a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali;
 - b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri:
 - c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
 - d) i sistemi di trasporto intermodali, nonché l'ulteriore sviluppo della ferrovia;
 - e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale.
- (2) Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.

Articolo 11

Trasporto su strada

- Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.
- (2) Progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:
 - a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e
 - b) le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e
 - c) dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo;
 - d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.
- (3) Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono tuttavia la necessità di creare e mantene-



re un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.

Articolo 12

Trasporto aereo

- (1) Senza esigerlo dalle altre regioni, le Parti contraenti si impegnano a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi del presente Protocollo esse si adoperano affinché venga limitato, e all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le Parti contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.
- (2) Le Parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. In tale contesto le Parti contraenti convengono di limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino.

Articolo 13

Impianti turistici

(1) Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul setto-

re dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici.

(2) Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Articolo 14

Verità dei costi

Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio di causalità e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni. L'obiettivo è quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che:

- a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;
- b) portino ad un'utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;
- c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socioeconomico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.

C) Monitoraggio e controllo

Articolo 15

Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento.
- (2) Sulla base di tale documento di riferimento le Parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo.

Articolo 16

Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

- Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti.
- (2) Le Parti contraenti convengono sulla necessità di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.
- (3) L'applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

Capitolo III

Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

Articolo 17

Coordinamento ed informazione

Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di:

- a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo:
- b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti:
- c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti;
- d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

Articolo 18

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonché a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l'economicità dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.



- (2) Nel corso della verifica dell'attuazione del presente Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attività congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti.
- (3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente.
- (4) Le Parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti.
- (5) Le Parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilità dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

Formazione ed informazione dell'opinione pubblica

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Controllo e valutazione

Articolo 20

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21

Controllo del rispetto degli obblighi

- (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere anche ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
- (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 23

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera su questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.

Articolo 24

Firma e ratifica

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 31 ottobre 2000 nonché a partire dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente del Protocollo così emendato.



Notifiche

In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria:
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario trasmette copie certificate alle Parti firmatarie.





Protocollo Composizione delle controversie

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea.

Parti contraenti della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi),

nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.

Articolo 2

Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potrà intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte

ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informerà immediatamente tutte le Parti contraenti.

Articolo 3

Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verrà formato come segue:

- a) ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell'altra Parte contendente;
- b) il Presidente del tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a). Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti;
- c) una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti;
- d) i posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalità prescritte per la designazione iniziale.



- Ogni Parte contraente ha la facoltà di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia.
- (2) Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d'ordine giuridico nei confronti dell'oggetto della controversia, può chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.

Articolo 5

A meno che le Parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Le Parti contendenti si astengono dall'adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.

Articolo 7

A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provvederà alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi che andranno utilizzate nell'ambito della procedura.

Articolo 8

- Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione:
 - a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e
 - b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.
- (2) Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.

Articolo 9

Il tribunale pronuncia il suo lodo in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Articolo 10

L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale è stato interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi.

Articolo 12

Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo è definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.

Articolo 13

A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contendenti.

Articolo 14

Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle Parti contendenti ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle Parti contraenti ed agli Osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione delle Alpi.

Articolo 15

- La denuncia del presente Protocollo è ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi.
- (2) Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell'efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

Articolo 16

- (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e la Comunità Europea il 31 ottobre 2000 nonché dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.



Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria:
- e) ciascuna denuncia notificata da una

Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.





Dichiarazione Popolazione e cultura

Tale Dichiarazione à stata adottata dalla IX Conferenza delle Alpi il 9 novembre 2006.

Preambolo

I Ministri delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi

attribuiscono agli aspetti socio economici e socio culturali indicati all'art 2, comma 2, lettera a della Convenzione delle Alpi, un'importanza centrale per l'attuazione di una politica globale per la protezione e lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino;

convinti che il valore dello spazio alpino risieda nella sua multiforme varietà, mirano a conservare e promuovere la diversità culturale nelle Alpi, nonché a favorire il dialogo interculturale e l'avvicinamento delle comunità:

ritengono che solo una politica orientata alle esigenze, alle aspettative e alle idee delle persone può far sì che le popolazioni si identifichino con i contenuti della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

considerano il diritto delle popolazioni alpine di vivere e operare nelle Alpi, e di godere di pari opportunità all'interno delle Alpi e rispetto alla popolazione dei territori extra – alpini, come un orientamento fondamentale del loro agire politico;

consapevoli dell'effetto dei cambiamenti demografici sulle condizioni di vita e di lavoro nello spazio alpino;

si impegnano sui seguenti principi e obiettivi, da attuare mediante misure indicate a titolo non esaustivo nell'allegato alla presente dichiarazione, nell'ambito degli ordinamenti statali vigenti e delle risorse disponibili:

I. Coscienza di comunità e cooperazione

Coscienza di comunità e identità

(1) Affermazione della comune responsabilità della popolazione alpina ed extra - alpina e di tutti i livelli politico-decisionali nella conservazione delle peculiarità culturali dello spazio di vita alpino e in particolare nel rafforzamento della coscienza di comunità e dell'identità della popolazione residente.

Cooperazione alpina ed extra - alpina

- (2) Promozione della comprensione linguistica, del dialogo, della cooperazione e dello scambio di conoscenze nell'arco alpino nonché tra la popolazione alpina ed extra - alpina, quali strumenti per il potenziamento della comprensione e del rispetto reciproci.
- (3) Rafforzamento di uno sviluppo regionale sostenibile tramite la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le diverse comunità culturali delle Alpi e con altri territori montani del mondo.

Trasparenza e partecipazione

(4) Riconoscimento dell'importante ruolo della società civile nell'impegno per lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino e promozione della massima trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e la popolazione nonché della partecipazione della popolazione alle decisioni pubbliche che interessano la società.



II. Diversità culturale

Patrimonio culturale materiale e immateriale

- (1) Studio, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale e dei saperi tramandati, in particolare per quanto riguarda le forme di strutturazione del paesaggio e il patrimonio architettonico e storico-artistico, compresi i metodi di lavoro tradizionali impiegati nella produzione agricola, forestale, artigianale e industriale.
- (2) Sostegno della cultura moderna nonché tutela e sviluppo delle tradizioni regionali e locali in materia di forme espressive e rappresentative (usi, letteratura, musica, ballo, teatro, forme di comunicazione ecc.).

Pluralismo linguistico

- (3) Miglioramento delle condizioni quadro necessarie affinché il pluralismo linguistico nell'arco alpino possa essere tutelato e promosso, tenendo in particolare considerazione le comunità linquistiche e culturali tradizionali.
- (4) Riconoscimento dell'importanza e del valore del patrimonio toponomastico dell'arco alpino anche alla luce della sua rilevanza storico-culturale, e della sua valorizzazione.

Produzione artistica creativa

(5) Sostegno della produzione artistica in tutte le sue forme d'espressione e della trattazione di tematiche specifiche delle Alpi.

III. Spazio di vita, qualità della vita e pari opportunità

Condizioni e strutture insediative

(1) Mantenimento e modernizzazione delle strutture insediative esistenti, e sviluppo di condizioni insediative basate sul principio della sostenibilità, che tengano conto delle specificità territoriali.

Servizi essenziali di interesse generale e di base

(2) Mantenimento, garanzia e sviluppo della fornitura decentrata di servizi essenziali di interesse generale e di base.

Istruzione scolastica, formazione e aggiornamento professionale nonché educazione degli adulti

(3) Mantenimento e sviluppo di un'offerta adeguata di istruzione scolastica, di formazione e aggiornamento professionale, nonché di appropriati programmi di formazione degli adulti, a livello locale e regionale, tenendo in considerazione gli aspetti specificatamente alpini in tutti gli ambiti formativo-educativi.

Offerta ricreativa

(4) Mantenimento di una diversificata offerta culturale e, nella misura del possibile, di un'offerta ricreativa adeguata per la popolazione locale durante tutto l'anno.

Comunicazione e informazione

- (5) Mantenimento e promozione di una pluralità dei media, quale strumento essenziale per la salvaguardia delle peculiarità culturali dell'arco alpino.
- (6) Accesso facilitato della popolazione dell'arco alpino a mezzi e tecnologie di comunicazione moderni.

Vita di comunità

(7) Sostegno della comprensione reciproca e del dialogo nella vita quotidiana delle diverse comunità dell'arco alpino.

IV. Spazio economico

Sviluppo regionale

(1) Attuazione di una politica regionale specifica, che consenta uno sviluppo territoriale equilibrato, diversificato ed endogeno, mediante l'uso sostenibile dei potenziali locali nonché tramite il ricorso a nuove tecnologie che siano nel contempo ecosostenibili e sociocompatibili.

Filiere economiche

(2) Rafforzamento e sviluppo delle filiere economiche per promuovere i prodotti e i servizi locali e regionali.

Occupazione

(3) Creazione di condizioni quadro di riferimento per un'offerta sufficiente ed attrattiva di posti di lavoro, e, nei casi appropriati, di forme miste di reddito.

V. Ruolo delle città e dei territori rurali

Rapporto tra città ed aree limitrofe

 Riconoscimento dell'importanza delle città intra - alpine, soprattutto per quanto riguarda la loro funzione di centri di prestazioni sovracomunali sociali, culturali ed economiche, in interazione con le loro aree limitrofe.

Rapporti tra città alpine ed extra - alpine

(2) Creazione ed ampliamento dei rapporti tra città dell'arco alpino e città e metropoli extra - alpine, al fine di garantire i legami e lo scambio d'informazioni tra la popolazione alpina e i centri economici, scientifici e culturali extra – alpini.

Ruolo dei territori rurali

(3) Riconoscimento dell'importanza dei territori rurali alpini quali luoghi naturali, economici e culturali con caratteristiche di molteplicità, eterogeneità ed indipendenza, e promozione di strategie integrate che siano adeguate alle loro potenzialità.



Allegato

Dichiarazione Popolazione e Cultura

I. Coscienza di comunità e cooperazione

Misure in ambito di Coscienza di comunità e identità

- Sostegno alle organizzazioni impegnate nella trasmissione di questi valori
- Promozione e ulteriore sviluppo dei partenariati tra gli enti locali e regionali nelle Alpi
- Attività mirate a consentire l'accesso della popolazione ai saperi storici, culturali economici ed ambientali dello spazio di vita alpino
- Programmi d'informazione e formazione sulla Convenzione delle Alpi ed i suoi Protocolli

Misure in ambito di Cooperazione alpina ed extra - alpina

- Creazione o consolidamento e sviluppo delle reti di cooperazione transfrontaliera e interregionale
- Attività mirate alla reciproca conoscenza nonché allo scambio d'informazioni e alla condivisione di esperienze, rispetto a specifiche tematiche
- Svolgimento di manifestazioni, mostre, pubblicazioni, produzioni cinematografiche e lavori di ricerca
- Creazione e diffusione di pubblicazioni plurilingue nelle lingue dell'arco alpino
- Progetti nell'ambito dei partenariati montani internazionali
- Programmi e progetti di scambio transfrontaliero intralpino, transalpino e internazionale

Misure in ambito di *Trasparenza e partecipazione*

- Promozione della formazione e dell'aggiornamento degli organi decisionali sul tema della partecipazione e della mediazione
- Sostegno ai processi dell'Agenda 21 locale

II. Diversità culturale

Misure in ambito di Patrimonio culturale materiale e immateriale

- Realizzazione e ampliamento di centri locali di documentazione del patrimonio naturale, culturale materiale ed immateriale, e la loro messa in rete
- Conservazione e recupero di strutture ed edifici di valore storico-architettonico
- Offerte di formazione professionale per la trasmissione delle tecnologie artigianali storiche dello spazio alpino
- Sostegno a forme innovative di lavoro ed espressione culturale
- Programmi e progetti d'informazione e formazione (corsi, concorsi, laboratori sperimentali, ecc) per la trasmissione dei saperi tramandati e delle tradizioni
- Promozione della cooperazione di musei privati o pubblici, di istituti di formazione e di soggetti privati

Misure in ambito di *Pluralismo linguistico*

- Promozione mirata delle lingue dell'arco alpino, in particolare delle lingue locali, inclusi i dialetti, nelle attività scolastiche
- Formazione ed aggiornamento professionale degli insegnanti

- Fornitura degli strumenti didattici necessari
- Promozione della diversità linguistica e del plurilinguismo, nonché dell'integrazione linguistica dei migranti
- Istituzione di partenariati fra scuole di regioni linguistiche diverse
- Manifestazioni culturali, in particolare musicali, letterarie e/o teatrali nelle lingue locali, corsi di lingua, mezzi di stampa e media elettronici.
- Progetti per lo sviluppo e l'acquisizione di conoscenza del territorio attraverso lo studio e l'utilizzo della toponomastica
- Sviluppo, presso i comuni o centri minori, di cartellonistica esplicativa dei principali o più significativi toponimi di una determinata area.

Misure in ambito di Produzione artistica creativa

- Organizzazione di mostre ed eventi di carattere artistico
- Pubblicazione di bandi di concorso per la realizzazione, di marchi, logotipi, "corporate design" per le amministrazioni locali, le aziende e le imprese alpine
- Svolgimento di corsi e laboratori d'arte su temi di carattere specificamente alpino
- Progetti ed iniziative per l'utilizzo in campo artistico delle materie prime locali dello spazio alpino

III. Spazio di vita, qualità della vita e pari opportunità

Misure in ambito di Condizioni e strutture insediative

 Assunzione dei principi della sostenibilità per la progettazione e la realizzazio-

- ne di manufatti edilizi
- Programmi di formazione e aggiornamento, relativamente ai temi del costruire sostenibile, destinati ai tecnici del settore edilizio e alle autorità preposte
- Eventi ed iniziative destinate al pubblico per informare e sensibilizzare sui temi dell'edilizia sostenibile e l'uso sostenibile delle risorse

Misure in ambito di Servizi essenziali di interesse generale e di base

- Misure atte a favorire una migliore distribuzione territoriale dei servizi di prima necessità
- Mantenimento in loco di servizi, grazie all'utilizzo polifunzionale delle strutture esistenti
- Ripristino e potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico

Misure in ambito di Istruzione scolastica, formazione e aggiornamento professionale nonché educazione degli adulti

- Disponibilità di un'offerta adeguata d'istituzioni formative, inclusi i relativi strumenti didattici e le tecnologie pertinenti:
- Offerta di corsi nell'ambito della formazione degli adulti
- Promozione di partenariati scolastici

Misure in ambito di Offerta ricreativa

 Disponibilità di adeguate offerte e strutture ricreative che tengano conto in particolare delle esigenze e doman-



- de della popolazione e delle specificità regionali
- Maggiore sostegno alle associazioni culturali e sportive locali,
- Costruzione, manutenzione e rinnovamento di impianti per le attività culturali e sportive purché sussistano le condizioni di compatibilità sociale ed ambientale
- Promozione delle attività culturali e sportive a favore dei giovani

Misure in ambito di Comunicazione e informazione

- Disponibilità di mezzi di comunicazione anche nelle aree più remote delle regioni grazie a fornitori pubblici
- Promozione della comunicazione e dell'informazione nelle lingue regionali
- Creazione delle condizioni quadro per un'offerta di mezzi di stampa nelle lingue regionali
- Promozione dell'informazione su temi dello spazio di vita alpino

Misure in ambito di Vita di comunità

- Mantenimento e promozione di luoghi di aggregazione
- Promozione di progetti di collaborazione e di scambio
- Valorizzazione delle azioni di volontariato ed aiuto reciproco

IV. Spazio economico

Misure in ambito di Sviluppo regionale

• Misure specifiche, volte al rafforzamen-

- to economico delle aree montane in tutte le politiche settoriali
- Rafforzamento d'iniziative atte a favorire uno sviluppo delle attività turistiche compatibile con le specificità sociali, culturali e ambientali
- Promozione di una politica regionale orientata ai bisogni specifici delle aree montane
- Programmi di promozioni economiche per i giovani
- Promozione di uno sviluppo regionale che miri ad una maggiore cooperazione tra i settori dell'agricoltura, della silvicoltura, del commercio e del turismo nonché di altri settori economici

Misure in ambito di Filiere economiche

- Sviluppo e consolidamento di marchi, standard di qualità, e sistemi regionali per la certificazione di qualità dei prodotti e dei servizi dell'arco alpino
- Sostegno della commercializzazione di prodotti locali e regionali
- Promozione di iniziative di formazione permanente nel settore

Misure in ambito di Occupazione

- Promozione di investimenti pubblici/ privati sostenibili per lo sviluppo di attività destinate a creare posti di lavoro, in modo particolare, per personale altamente qualificato
- Promozione di condizioni quadro per il raggiungimento di un reddito adeguato
- Miglioramento della tutela sociale, in particolare, per i lavoratori e le lavoratrici stagionali

V. Ruolo delle città e dei territori rurali

Misure in ambito di Rapporto tra città ed aree limitrofe

- Iniziative tese a rafforzare la consapevolezza tra gli abitanti dei centri urbani e delle zone rurali per una comune responsabilità - anche delle future generazioni - nei confronti del patrimonio culturale e naturale.
- Iniziative di collaborazione fra città e fra città e comuni limitrofi nel quadro dello scambio reciproco di esperienze e di progetti sovracomunali di sviluppo a livello nazionale e transnazionale che perseguano obiettivi conformi alla Convenzione delle Alpi di natura ambientale, produttiva e insediativa
- Iniziative di tipo didattico e informativo mirate alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti derivanti dagli usi del territorio

Misure in ambito di Rapporti tra città alpine ed extra - alpine

- Accordi su base volontaria fra gli enti territoriali alpini e le istituzioni esterne all'arco alpino
- Programmi incentrati su specifiche tematiche per lo scambio e le visite di studenti, studentesse e giovani nell'ambito di partenariati tra città alpine ed extra alpine
- Partenariati tra città e comuni intra alpini e extra - alpini volti allo scambio di informazioni e alla presentazione di best practices

Misure in ambito di Ruolo dei territori rurali

- Garanzia e sostegno della cooperazione e dello scambio di esperienze tra le zone rurali
- Sviluppo di strategie politiche per lo sfruttamento delle potenzialità endogene e delle sinergie nonché di ambienti regionali creativi.
- Garanzia di pari accesso alle infrastrutture e agli strumenti d'informazione e conoscenza al fine di rafforzare le aree rurali nell'ambito della concorrenza tra località





Dichiarazione sui Cambiamenti climatici

Tale Dichiarazione è stata adottata dalla IX Conferenza delle Alpi il 9 novembre 2006.

Preambolo

La Conferenza delle Alpi

riallacciandosi alla decisione dell'VIII Conferenza delle Alpi in materia di pericoli naturali;

constata con preoccupazione che il globale cambiamento climatico determina effetti partico-larmente marcati sul territorio alpino. L'aumento medio della temperatura dal periodo prein-dustriale risulta in quest'area nettamente superiore alla media e già oggi si manifesta attraverso l'incremento dei pericoli naturali o è visibile nel progressivo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost;

stabilisce che, in base agli scenari climatici forniti dalla comunità scientifica internazionale, entro il 2100, si assisterà a notevoli trasformazioni climatiche nell'arco alpino;

richiede insistentemente l'attuazione a livello mondiale della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kvoto nonché la definizione di ambiziosi obiettivi di riduzione dei gas serra per il periodo successivo al 2012, in vista della necessaria stabilizzazione delle concentrazioni di das serra nell'atmosfera a livelli che impediscano un pericoloso turbamento antropogeno del clima e consentano, ai sensi delle conclusioni della Presidenza alla seduta del Consiglio Europeo del 22/23 marzo 2005, di limitare l'innalzamento della temperatura globale della terra su valori non superiori ai 2°C rispetto al periodo preindustriale:

alla luce del futuro progressivo cambiamento climatico, avverte che occorre sviluppare, per l'arco alpino, idonee strategie e attività di adattamento alle conseguenze, derivanti dai cam-biamenti climatici, che tengano conto del Programma quinquennale di lavoro sugli impatti, vulnerabilità ed adattamento al cambiamento climatico della Convenzione Quadro ONU sui Cambiamenti Climatici e del Programma Europeo sul Cambiamento Climatico (ECCP), che siano orientate anche su singoli settori e comprendano le peculiarità, le esigenze e le capacità di adeguamento delle regioni;

è del parere che occorra compiere degli sforzi per promuovere iniziative internazionali di ricerca che consentano una migliore comprensione degli effetti del cambiamento climatico nel territorio alpino (tra l'altro sull'uso del suolo, sul cambiamento dell'uso del suolo, sul bilancio idrico con il previsto ripetersi di precipitazioni estreme e periodi di siccità, nonché le consequenze per la vitalità delle foreste montane), creando le basi per definire e attuare efficaci strategie di adattamento che, attraverso opportuni "Programmi di Capacity" sostenuti insieme, si possano trasferire ad altre regioni montane del mondo con problematiche analoghe:

invita gli Stati alpini e la CE ad attuare, nell'ambito delle politiche nazionali e nella generale politica alpina, le seguenti raccomandazioni, volte a prevenire il progredire dei cambiamenti climatici e ad adequarvisi:

1. Prevenzione

di un ulteriore progressivo cambiamento climatico mediante opportune misure di riduzione delle emissioni di gas serra e di promozione dell'assorbimento di gas serra, in particolare attraverso:

 il miglioramento dell'efficienza energetica e lo sfruttamento delle potenzialità di risparmio energetico esistenti,



- un maggiore utilizzo concreto delle materie prime locali (es. il legno) e delle energie rinnovabili sul territorio alpino,
- la promozione di un'edilizia a risparmio energetico e della ristrutturazione degli edifici a scopo di risparmio energetico,
- una pianificazione dei trasporti, degli insediamenti e del paesaggio compatibile con l'ambiente e misure per uno sviluppo ecologicamente sostenibile dei trasporti su strada,
- la promozione di metodi di coltivazione agricola minimizzante l'emissione di gas serra, compresa l'agricoltura biologica,
- · la promozione di una gestione sostenibile delle foreste.

2. Adeguamento

agli effetti dei cambiamenti climatici mediante lo sviluppo di strategie concrete d'integrazione delle misure di adattamento nelle politiche settoriali, la creazione di condizioni organizzative, giuridiche e finanziarie, l'attuazione di misure nuove o l'intensificazione di misure innovative, la formazione di una coscienza ambientale e una ricerca mirata, in particolare:

- la rapida elaborazione di proposte di idonee e innovative misure in settori economici particolarmente colpiti, quali l'agricoltura, l'economia forestale, il turismo e i trasporti
- la gestione integrata dei rischi, volta a prevenire e reagire al previsto aumento dei pericoli naturali

- la garanzia di uno sfruttamento del suolo adeguato al potenziale di rischio dovuto ai pericoli naturali e allo spostamento delle zone di vegetazione e la definizione di misure di pianificazione territoriale volte a ridurre il potenziale di rischio e di danno
- le indagini volte a stimare le possibili ripercussioni delle misure di adattamento pianificate sul sistema "Alpi" e sulle persone che vi dimorano
- i sistemi di allarme, pianificazione delle emergenze e gestione integrata, e all'occorrenza transfrontaliera, delle catastrofi, adattamento ai grandi eventi e ideazione di soluzioni di indennizzo dei danni per i grandi rischi
- la promozione della conoscenza e della coscienza dei pericoli mediante l'informazione e la partecipazione della popolazione (trasformare le popolazioni colpite in popolazioni interessate)
- la protezione e il risanamento delle foreste montane al fine di proteggere il terreno e di migliorare la protezione contro i pericoli naturali alpini, l'intensificazione dell'impegno per la salvaguardia, la cura e, ove necessario, il risanamento delle foreste protette in montagna
- le strategie di adattamento alle variazioni del bilancio idrico con il ripetersi di precipi-tazioni estreme e periodi di siccità e di soluzione dei conflitti emergenti nell'ambito dell'utilizzo dell'acqua
- lo scambio di informazioni circa le strategie e le misure di adeguamento e le conoscenze degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio alpino e per la relativa attuazione

sottolinea che gli organi della Convenzione delle Alpi, in collaborazione con i propri partner, terranno conto delle problematiche delle cause e delle conseguenze dei cambiamenti climatici in tutte le loro azioni.

In particolare, la Conferenza delle Alpi intraprende su questo tema due iniziative a lungo termine:

 la Piattaforma Pericoli naturali si occupa nell'ambito del suo mandato degli effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza delle persone, degli insediamenti e delle infrastrutture. nel quadro dell'attuazione del Programma di lavoro pluriennale e della relativa agenda di ricerca, elaborata da ISCAR, si attribuirà una particolare priorità al tema Global Change e alle possibilità di adattamento agli effetti sul bilancio idrico.





Dichiarazione della XIV Conferenza delle Alpi sulla promozione di un'economia sostenibile nelle Alpi

> Tale Dichiarazione è stata adottata dalla IX Conferenza delle Alpi il 9 novembre 2006.

Preambolo

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi,

riconoscendo la particolare sensibilità delle Alpi come spazio di vita per più di 14 milioni di persone, ricco di cultura e tradizioni, con uno straordinario paesaggio naturale e culturale, come hotspot di biodiversità di rilevanza europea e globale, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici, come crocevia europeo e regione con una limitata disponibilità, in particolare, di terra e suolo;

evidenziando il ruolo degli abitanti delle Alpi, la loro diversità, i loro saperi, il loro potenziale di innovazione e il loro contributo a un'economia sostenibile nella regione;

nella consapevolezza che l'obiettivo a lungo termine della regione alpina dovrebbe consistere in una graduale transizione verso un'economia verde e sostenibile che rispetti i limiti ambientali della regione, affronti le sfide come i cambiamenti climatici, gli sviluppi demografici e le risorse naturali limitate, e contribuisca alla buona salute e all'elevata qualità di vita della popolazione;

sottolineando l'importanza della piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, in particolare alla luce di queste nuove sfide per lo spazio alpino;

accogliendo con favore gli sforzi della Presidenza tedesca in tal senso nel corso dell'ultimo biennio e apprezzando il lavoro svolto dai Gruppi di lavoro, dalle Piattaforme, dagli Osservatori e attraverso altri processi ad hoc nel quadro della Convenzione delle Alpi;

accogliendo con favore la Dichiarazione sullo sviluppo territoriale sostenibile nelle Alpi dei Ministri responsabili della pianificazione territoriale:

accogliendo con favore in particolare la sesta Relazione sullo Stato delle Alpi sulla "Green Economy" e le sue conclusioni e raccomandazioni, e ricordando le precedenti relazioni su tematiche riguardanti un economia sostenibile nelle Alpi, cioè trasporti e mobilità, acqua, sviluppo rurale e innovazione, turismo sostenibile e cambiamenti demografici;

desiderando contribuire all'attuazione dell'Accordo di Parigi e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, della Strategia Europa 2020 e del settimo Programma d'Azione per l'Ambiente dell'Unione Europea;

evidenziando la necessità di attuare il Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 della Conferenza delle Alpi che indica la "Green Economy" tra le priorità della cooperazione;

con lo scopo di promuovere un'economia sostenibile nelle Alpi, dichiarano quanto segue:

Un'economia alpina sostenibile risponde alle esigenze delle persone

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi definiranno ulteriori progressi verso un'economia sostenibile attraverso obiettivi in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, efficienza e risparmio in termini di energia e risorse, in linea con la salvaguardia dei servizi ecosistemici, della biodiversità e del paesaggio, e tradurranno tali obiettivi in strategie e politiche praticabili.



Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, intensificando i propri sforzi per garantire il benessere della popolazione alpina, si adopereranno per sfruttare appieno il potenziale in termini di competitività e green jobs. Tale potenziale risiede in particolare nei settori di edilizia, energia, trasporti, turismo, industria e servizi, nonché agricoltura e selvicoltura - e può essere realizzato con la creazione e l'ulteriore miglioramento di prodotti e filiere regionali sostenibili.

Nel promuovere l'innovazione "verde" e sostenibile, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi attingeranno ai saperi, ai talenti e alle risorse culturali disponibili nelle Alpi. Un approccio incentrato sulle capacità e sulle esigenze della popolazione migliorerà la resilienza e l'adattabilità della regione ai cambiamenti economici, sociali e ambientali.

Per meglio rispondere alle esigenze delle persone in termini di mobilità, accessibilità, aria pulita, ambiente e paesaggio sani, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi proseguiranno nei loro sforzi volti a sviluppare una politica dei trasporti sostenibile, orientata al futuro, attraverso un mix intelligente di opzioni di mobilità intra-alpina e transalpina di persone e merci.

Per apportare benefici alla società in ogni sua componente, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi promuoveranno la cooperazione con tutti gli attori rilevanti, inclusi attori economici, cittadini, esperti e organizzazioni governative e non governative, e agevoleranno il dialogo tra di essi. Al fine di sviluppare politiche integrate per una serie di portatori di interessi, esse promuovono un'ampia partecipazione di tutti i rami dei loro governi nazionali e regionali.

2. Un'economia sostenibile nelle Alpi contribuisce a far fronte alle sfide climatiche ed energetiche.

La trasformazione delle Alpi in una regione resiliente ai cambiamenti climatici, in linea con gli accordi internazionali ed europei, è al centro di un'economia sostenibile. A seguito dell'accordo di Parigi, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi intensificheranno la propria azione di mitigazione e adattamento verso un obiettivo ideale di neutralità climatica nelle Alpi entro il 2050 ed accresceranno la portata della Convenzione in tal senso - anche sensibilizzando l'opinione pubblica.

Il Comitato consultivo sul clima alpino, istituito dalla presente Conferenza delle Alpi. raccoglierà le diverse iniziative in essere a livello alpino ed elaborerà un sistema di target e obiettivi misurabili per una strategia globale di neutralità climatica alpina, tenendo conto del Piano d'azione sui cambiamenti climatici della Convenzione. Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi prendono atto con interesse della creazione dell'Osservatorio virtuale alpino come misura concreta di cooperazione volta a migliorare la comprensione scientifica dei processi climatici rilevanti per le Alpi e attendono di ricevere più informazioni sui suoi progressi.

Sviluppare sistemi energetici efficienti e a basse emissioni è la chiave di un'economia sostenibile, e i progressi verso la Visione "Alpi Rinnovabili" ne sono un'importante componente. Le Parti contraenti continueranno i propri sforzi in direzione dell'efficienza e del risparmio energetico, anche attraverso edifici e quartieri a basso consumo di energia e nel settore dei trasporti. Esse prendono pertanto atto con grande interesse dei risultati della Conferenza

sull'edilizia nelle Alpi e confidano nella prosecuzione del dialogo su tali argomenti e del premio di architettura "Constructive Alps", nonché degli sforzi volti alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica nel settore alberghiero e turistico. Sottolineano altresì l'importanza di sviluppare le capacità produttive di energie rinnovabili, compatibilmente con la tutela della natura e l'uso sostenibile del suolo.

Al fine di sviluppare ulteriormente il potenziale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale e regionale, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi continueranno a sostenere i numerosi sforzi costruttivi intrapresi dalle amministrazioni locali e dalle loro reti, nonché dagli attori non governativi e dalle aziende. Aumentare la resilienza di tutto il territorio alpino può anche accrescere il suo potenziale di crescita "verde". Ciò può essere ottenuto intensificando gli sforzi di tutti i portatori di interessi, a tutti i livelli, inclusi i comuni, i cittadini e le imprese, verso l'adattamento ai cambiamenti climatici tramite progetti a tutti i livelli territoriali, anche valorizzando i risultati raggiunti in materia nel quadro della Convenzione delle Alpi attraverso iniziative originali e progetti comuni di ricerca e cooperazione.

3. Natura e paesaggio sono risorse per un'economia sostenibile nelle Alpi

La natura, inclusa la biodiversità, e il paesaggio sono delle risorse il cui valore travalica quello economico e costituiscono le fondamenta per la vita e per molte attività economiche nelle Alpi. Affinché i processi decisionali in ambito economico incorporino maggiormente tali valori, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi favoriranno il dialogo e progetti comuni tra gli attori pubblici e privati rilevanti che operano nei settori della salvaguardia della natura e del paesaggio, nonché in altri settori, includendo la valutazione e l'internalizzazione delle esternalità ambientali.

Al fine di potenziare la governance di rischio e pericoli naturali, la Conferenza delle Alpi dedica la settima Relazione sullo Stato delle Alpi alla tematica "Risk governance nel contesto dei pericoli naturali". Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi intensificheranno inoltre i propri sforzi per una gestione sostenibile dell'acqua che crei sinergie tra tutela ambientale e ripristino dei corsi fluviali secondo i requisiti della protezione contro le alluvioni.

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi sottolineano il ruolo delle reti ecologiche di aree protette e non protette nella creazione di posti di lavoro "verdi", filiere sostenibili e prodotti ecocompatibili regionali. Esse si avvarranno delle regioni pilota esistenti e nuove nel contesto della Piattaforma "Rete ecologica" per sperimentare best practice promettenti che possono avere ricadute positive sullo sviluppo economico sostenibile regionale. Per far sì che questi approcci alla tutela di biodiversità e paesaggio si estendano oltre il nucleo centrale della regione alpina, occorre intensificare la cooperazione tra la Piattaforma "Rete ecologica" e il neocostituito Gruppo d'azione 7 sulla connettività ecologica della Strategia dell'Unione europea per la Regione alpina (EUSALP).

Il turismo alpino si avvale delle risorse naturali e culturali, del paesaggio e della biodiversità della regione ed è anche un fattore trainante dello sviluppo economico come anche dei cambiamenti ambientali. Per trovare un equilibrio tra questi aspetti, le Parti contraenti della Convenzione delle



Alpi continueranno a far leva sul potenziale del settore turistico per la creazione di posti di lavoro sostenibili, di reddito e di opportunità ricreative. Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi incoraggiano tutti gli attori rilevanti a sviluppare ulteriori offerte turistiche sostenibili, incluse le offerte sostenibili non stagionali.

4. Un'economia efficiente nell'uso delle risorse è la chiave per un futuro sostenibile

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi sosterranno le azioni volte a un uso efficiente delle risorse e ad una gestione parsimoniosa di risorse - come acqua, energia, materiali, terra e suolo - nonché a una riduzione dei rifiuti e al riciclo delle risorse, anche sulla base dei principi dell'economia circolare. Esse promuoveranno un maggiore impiego delle risorse rinnovabili e disponibili nella regione, come il legno per la produzione e l'edilizia, sfruttando l'intero ciclo di vita delle risorse.

Nelle Alpi, terra e suolo sono risorse limitate e preziose. Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi sosterranno pertanto le politiche e le attività volte a una gestione di terra e suolo sostenibile e a uno sviluppo territoriale sostenibile. Esse, accogliendo con favore l'adozione della Dichiarazione sullo sviluppo territoriale sostenibile nelle Alpi da parte dei Ministri della pianificazione territoriale, intendono portare avanti le attività del gruppo di esperti ad hoc su tale argomento e intensificare il dialogo su una visione comune per la pianificazione territoriale nelle Alpi, per il pieno raggiungimento degli obiettivi del Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile".

Per quanto concerne la conservazione e l'uso parsimonioso del suolo, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi adotteranno ulteriori misure al fine di attuare il Protocollo "Difesa del suolo" e rafforzare la difesa qualitativa e quantitativa del suolo.

Una selvicoltura e un'agricoltura di montagna sostenibili sono volani essenziali per un'economia sostenibile nelle Alpi. L'agricoltura di montagna sostenibile produce, tra l'altro, prodotti di alta qualità risparmiando risorse, salvaguardando e sviluppando il paesaggio culturale tipico, tutelando la biodiversità e garantendo vantaggi economici e sicurezza alimentare. La selvicoltura di montagna svolge un ruolo importante poiché assicura una fonte energetica sostenibile e materiali di elevata qualità, oltre a contribuire a mitigare i rischi dei pericoli naturali.

Nel contesto di un utilizzo sostenibile delle risorse, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi adempieranno coscienziosamente alle proprie responsabilità nel supportare il Segretariato permanente e il Land Carinzia nel loro ruolo di co-leader del Gruppo d'azione 6 di EUSALP sulle risorse naturali, comprese quelle idriche e le risorse culturali - e parteciperanno anche ad altri Gruppi d'azione, quali il Gruppo d'azione 4 sull'intermodalità e l'interoperabilità dei trasporti. In generale, la Convenzione e i suoi Protocolli e le relative conoscenze acquisite costituiscono la base del contributo della Convenzione delle Alpi a EUSALP: i loro obiettivi dovrebbero pertanto essere integrati nelle attività di EUSALP nel suo complesso.

5. Un'economia sostenibile nelle Alpi richiede uno sforzo continuo

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi invitano tutti gli Osservatori e altri attori rilevanti a sostenere i comuni sforzi per una transizione progressiva a un'economia sostenibile nelle Alpi.

Per mobilitare risorse e un ampio ventaglio di portatori di interessi, le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi utilizzeranno prassi economiche sostenibili in progetti comuni di portata transnazionale, avvalendosi di strumenti di finanziamento come il Programma INTERREG Spazio Alpino.

La sesta Relazione sullo Stato delle Alpi e le sue raccomandazioni saranno tenute in debita considerazione per ulteriori misure concrete volte a promuovere un'economia sostenibile. Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi lavoreranno insieme, sotto la guida della Germania, per elaborare un ampio ed ambizioso Programma d'azione sulla Green Economy nella regione alpina da sottoporre alla prossima Conferenza delle Alpi.





Meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione

La Conferenza delle Alpi,

- ritenendo che l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione abbia un'importanza centrale,
- convinta che un meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione possa fornire un contributo importante a un'efficace attuazione degli obblighi assunti dalle Parti contraenti.
- con riferimento alla sua decisione VII/4 e alla luce delle esperienze maturate in tal senso.
- stabilisce di regolamentare ex novo la forma, l'oggetto e la frequenza dei rapporti, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo di verifica come da allegato che costituisce parte integrante della presente decisione e che sostituisce l'allegato alla decisione VII/4:
- incarica il Gruppo di verifica, per quanto necessario, di rielaborare il modello standardizzato rettificato che serva alle Parti contraenti da base per il loro resoconto periodico;
- conferma che il rendiconto e il meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti saranno applicabili anche a future modifiche della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, fatte salve eventuali altre richieste di verifica decise dalla Conferenza delle Alpi;

- stabilisce nuovamente che la procedura di rapporto, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo possono essere riesaminate di volta in volta in occasione della Conferenza delle Alpi;
- ribadisce che il meccanismo di verifica è di natura consultativa, non conflittuale, non giudiziario e non discriminante;
- fa notare che lo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è stato accertato l'ultima volta alla data del 1 settembre 2009 con la relazione del Gruppo di verifica all'XI Conferenza delle Alpi.

Allegato

I. Procedura di rapporto

1. Struttura formale

1.1 Ciascuna Parte contraente, ogni dieci anni, ha l'obbligo di riferire al Gruppo di verifica, per il tramite del Segretariato permanente, sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. I rapporti nazionali dovranno essere presentati per la prima volta³ alla fine del mese di agosto 2019 nelle quattro lingue della Convenzione delle Alpi. Le Parti contraenti possono limitarsi, nelle proprie relazioni, alle modifiche intervenute rispetto ai rapporti nazionali precedenti.



- 1.2 I rapporti nazionali sono redatti in base al modello elaborato dal Gruppo di verifica e approvato dal Comitato permanente. Per l'ultimo rapporto nazionale consegnato può essere adottata la modalità di revisione.
- 1.3 Il Segretariato permanente trasmette i rapporti nazionali, subito dopo il loro ricevimento, alle altre Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e agli Osservatori rappresentati nel Comitato permanente, dopodiché li rende accessibili all'opinione pubblica. Sono escluse dalla pubblicazione le informazioni classificate come confidenziali dalla/e Parte/i contraente/i interessata/e.

2 Struttura materiale dei rapporti nazionali

Le Parti contraenti fanno in particolare rapporto sui seguenti punti:

- 2.1 Introduzione una generale illustrazione degli sforzi fatti finora e previsti in futuro per il rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli;
- 2.2 Attuazione degli obblighi generali dei Protocolli secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione delle Alpi
 - collaborazione nella ricerca e nell'osservazione sistematica, compresa

- l'armonizzazione della relativa raccolta e gestione dati;
- collaborazione e scambio d'informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico;
- informazione regolare al pubblico sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate;
- 2.3 Attuazione degli obblighi specifici dei Protocolli
 - misure adottate per l'attuazione dei Protocolli e misure che vanno oltre quelle previste nel Protocollo di riferimento e valutazione della loro efficacia:
 - problematiche settoriali, come interessi diversi nello sfruttamento di risorse naturali, e relative misure:
 - · misure adottate in collaborazione con altre Parti contraenti;
- Attuazione di decisioni e raccomandazioni
 - attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle Alpi adottate ai sensi dell'art. 6 della Convenzione delle Alpi;
 - attuazione di decisioni e raccomandazioni, approvate dalla Conferenza delle Alpi sulla base del rapporto del Gruppo di verifica;
- 2.5 Prospettive importanti attività previste per i prossimi anni (grado di concretizzazione, attori, calendari).

³ La XII Conferenza delle Alpi (nel 2012) ha deciso di prolungare l'intervallo di tempo tra una procedura di verifica e l'altra, portandolo da 4 a 10 anni. Nell'ambito della procedura di verifica, con l'espressione "per la prima volta" si intende la presentazione dei rapporti nazionali secondo le modifiche adottate nel 2012. In precedenza a tale modifica, i singoli rapporti sono stati presentati nel 2005 e nel 2009.

II. Struttura e funzioni del Gruppo di verifica e procedura del meccanismo

1. Aspetti istituzionali

- 1.1 Il Gruppo di verifica si compone di massimo due rappresentanti per ciascuna Parte contraente della Convenzione delle Alpi. Le Parti contraenti stabiliscono in quale veste i propri rappresentanti debbano partecipare alle sedute del Gruppo di verifica. Gli Osservatori rappresentati nel Comitato permanente possono delegare non più di due rappresentanti ciascuno. All'occorrenza possono essere chiamati a partecipare degli esperti. La Presidenza del Gruppo di verifica coincide con quella della Conferenza delle Alpi.
- 1.2 Nell'ambito dei compiti che gli sono stati assegnati da parte della Conferenza delle Alpi, il Segretariato permanente assiste il Gruppo di verifica nello svolgimento dei suoi lavori. A tal fine il Gruppo di verifica può dare istruzioni al Segretariato permanente.
- 1.3 Alle attività del Gruppo di verifica si applica il regolamento interno del Comitato permanente. Ove necessario, il Gruppo di verifica può decidere disposizioni complementari o differenti.

2. Funzioni del Gruppo di verifica

Il Gruppo di verifica esercita le seguenti funzioni:

- 2.1 verifica l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti sulla base dei rapporti nazionali e delle informazioni di cui dispone; a tal fine può richiedere alle Parti contraenti di fornire ulteriori informazioni o considerare informazioni provenienti da altre fonti;
- 2.2 assiste le Parti contraenti, su loro richiesta, nell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli:
- 2.3 tratta le domande di verifica relative al presunto non rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli vengono sottoposte dalle Parti contraenti e dagli osservatori;
- 2.4 informa la/e Parte/i contraente/i interessata/e sui risultati del suo lavoro;
- 2.5 redige periodicamente una relazione sullo stato dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli corredata di proposte di decisioni e raccomandazioni:
- 2.6 propone misure volte a migliorare la metodologia dei rapporti, nonché l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Per il raggiungimento di tale scopo può in particolare tenere conto di eventuali good practice.



3. Procedura

- 3.1 Disposizioni generali
- 3.1.1 La procedura ordinaria di verifica consiste nella preparazione di una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli redatta sulla base dei rapporti nazionali elaborati e consegnati ogni dieci anni (fase 1), nonché in un esame approfondito degli ambiti, in cui nella fase 1 si sono potute rilevare eventuali carenze di attuazione (fase 2).
- 3.1.2 Le Parti contraenti o gli Osservatori possono in qualsiasi momento indirizzare al Gruppo di verifica una richiesta scritta e motivata di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Una simile richiesta dà inizio ad una procedura straordinaria di verifica, alla quale si applicano per analogia le stesse regole della procedura ordinaria. Qualora venisse trattata una richiesta di verifica riguardante la Parte contraente che detiene la Presidenza, il Gruppo di verifica può affidare la Presidenza a un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta.
- 3.1.3 Ogni Parte contraente interessata ha il diritto di partecipare all'intera procedura, di prendere integralmente visione di tutti i documenti rilevanti e di prendere posizione sui lavori del Gruppo di verifica che la riguardano.

- 3.1.4 Quando vengono trattate questioni riguardanti i Protocolli di attuazione hanno diritto di voto solo le Parti contraenti del relativo Protocollo.
- 3.1.5 Previo consenso della Parte contraente interessata, il Gruppo di verifica può prendere informazioni sul territorio della stessa. Per le visite sul territorio si adotta la procedura elaborata dal Gruppo di verifica.
- 3.1.6 Le informazioni definite confidenziali da parte di qualcuno dei soggetti
 coinvolti nel procedimento devono
 essere trattate come tali.
- 3.1.7 Le consultazioni di tutta la procedura del meccanismo hanno carattere confidenziale. Un Osservatore rappresentato nel Comitato permanente può essere escluso dalle consultazioni relative a questa procedura, in particolare nei seguenti casi:
 - in caso di violazione della confidenzialità:
 - quando vengono trattate informazioni da considerarsi confidenziali ai sensi del punto 3.1.6.
- 3.1.8 Nella redazione della sua relazione il Gruppo di verifica deve accertarsi che questa possa essere agevolmente compresa anche da un vasto pubblico.
- 3.1.9 Il Gruppo di verifica approva le proprie relazioni all'unanimità; se il Presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere l'unanimità, le relazioni possono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti e dotate di diritto di voto alla riunione.

3.2 Tempistica della procedura

Fase 1

- 3.2.1 Le Parti contraenti devono presentare i propri rapporti nazionali al Segretariato permanente alla fine di agosto di ogni anno civile, in cui cade la scadenza decennale.
- 3.2.2 Il Segretariato permanente trasmette il prima possibile al Gruppo di verifica i rapporti nazionali e le informazioni che gli sono stati consegnati.
- 3.2.3 Entro nove mesi dalla trasmissione del rapporto nazionale da parte del Segretariato permanente, il Gruppo di verifica lo esamina e sottopone alla/e Parte/i contraente/i interessata/e, sotto forma di relazione provvisoria, i risultati delle sue consultazioni nonché eventuali pareri di altre Parti contraenti e di Osservatori rappresentati nel Comitato permanente.
- 3.2.4 Entro tre mesi dopo aver preso atto dei risultati la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/possono prendere posizione in merito e comunicare al Gruppo di verifica quali misure adotta/adottano in base alla relazione provvisoria
- 3.2.5 Se la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, individuando a questo proposito misure concrete, il Gruppo di verifica può rinunciare a proporre l'adozione di decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi.

- 3.2.6 Entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dei commenti della/e Parte/i contraente/i interessata/e il Gruppo di verifica trasmette la propria relazione al Segretariato permanente per l'inoltro al Comitato permanente.
- 3.2.7 Al più tardi due mesi prima della successiva riunione della Conferenza delle Alpi, il Comitato permanente trasmette la relazione del Gruppo di verifica, senza alcuna modifica e aggiungendo eventuali valutazioni.

Fase 2

- 3.2.8 In combinazione con ogni decisione della Conferenza delle Alpi in merito alla relazione del Gruppo di verifica per la fase 1, le Parti contraenti possono essere invitate, entro un termine da essa predefinito, a segnalare al Gruppo di verifica e al Segretariato permanente quali soluzioni o misure di attuazione esse intendono adottare nei settori in cui sono state riscontrate carenze di attuazione nella relazione. A tale riguardo può essere decisa una suddivisione ad esempio in blocchi tematici.
- 3.2.9 Nella fase di redazione della propria relazione il Gruppo di verifica può inoltre fissare scadenze per chiedere alle Parti contraenti approfondimenti riguardo alle soluzioni o alle misure di attuazione. Questo vale soprattutto per i settori in cui il Gruppo di verifica rileva esigenze di verifica. Esso può altresì decidere a propria discrezione quali temi desidera approfondire e in quale ordine.



- 3.2.10 Il Gruppo di verifica controlla i progressi nell'eliminazione delle carenze riscontrate. In questo può avvalersi, accanto alle informazioni messe a disposizione dalle Parti contraenti, anche di ulteriori fonti quali, ad esempio, Relazioni sullo Stato delle Alpi, rapporti, studi e pareri di Gruppi di lavoro e Piattaforme, risultati di progetti e consultazione di esperti. Il Gruppo di verifica può avanzare proposte di miglioramento dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, servendosi a tale scopo anche di good practice di altre Parti contraenti.
- 3.2.11 Preso atto dei risultati, la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/ possono prendere posizione in merito e comunicare al Gruppo di verifica quali ulteriori misure adotta/adottano in base al rapporto provvisorio.
- 3.2.12 Se la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, individuando a questo proposito misure concrete, il Gruppo di verifica può rinunciare a proporre l'adozione di ulteriori decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi.

4. Conseguenze

4.1 In base alle relazioni e alle proposte di decisione approvate dal Gruppo di verifica e trasmesse dal Comitato permanente alla Conferenza delle Alpi, quest'ultima può adottare decisioni o raccomandazioni. Le raccomandazioni vengono adottate all'unanimità; se il presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere l'unanimità, le raccomandazioni possono essere adottate a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti aventi diritto di voto.

- 4.2 Tali decisioni e raccomandazioni comprendono:
- consulenza e sostegno ad una Parte contraente per quanto concerne questioni di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- assistenza a una Parte contraente nell'elaborazione di una strategia di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- indicazione di esperti che affianchino la/e Parte/i contraente/i interessata/e:
- visite sul territorio, con il consenso della/e Parte/i contraente/i interessata/e per poter individuare problemi di attuazione e possibili misure;
- misure volte a promuovere la collaborazione tra la/e Parte/i contraente/i interessata/e e organizzazioni governative e non governative (cfr. art. 4, 3° comma, Convenzione delle Alpi);
- invito alla/e Parte/i contraente/i interessata/e ad elaborare una strategia di attuazione;
- · richiesta di un calendario per l'attuazione;
- · illustrazione di good practice;
- altri provvedimenti consultativi, non conflittuali, non giudiziari e non discriminanti.

- 4.3 La relazione del Gruppo di verifica, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle Alpi sono rese pubbliche. Il Gruppo di verifica può decidere di pubblicare provvisoriamente anche prima della successiva Conferenza delle Alpi le relazioni conclusive adottate riguardo a eventuali richieste di verifica per presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, senza le raccomandazioni di decisione. In tal caso dovranno essere evidenziate le ulteriori fasi procedurali da seguire sino alla successiva Conferenza delle Alpi.
- 4.4 Il meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è indipendente dalla procedura di composizione delle controversie prevista nel Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) sulla composizione delle controversie e non ha effetto pregiudizievole su tale procedura.





Regolamento per la Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi)

I. Campo di Applicazione

Articolo 1

Il presente Regolamento è applicato in tutte le sessioni della Conferenza delle Alpi, convocate ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione.

II. Convocazione delle Sessioni

Articolo 2

- Luogo, data e durata di una sessione ordinaria sono stabiliti dalla Presidenza, consultato il Comitato permanente.
- (2) La Presidenza comunica alle Parti contraenti e agli Osservatori data, luogo e durata della Conferenza almeno due mesi prima di una sessione.

III. Osservatori

Articolo 3

(1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Convenzione delle Alpi, la Presidenza invita alle sessioni della Conferenza, in qualità di Osservatori, su loro domanda, le Nazioni Unite, le loro Istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa, ogni Stato europeo, nonchè le Comunità transfrontaliere di enti territoriali delle Alpi.

- (2) Su proposta del Comitato permanente, la Conferenza delle Alpi delibera sull'ammissione alle sessioni della Conferenza delle Alpi, in qualità di Osservatori, di organizzazioni internazionali non governative, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Convenzione delle Alpi
- (3) La Conferenza delle Alpi conferisce al Comitato permanente la competenza di permettere, fino alla prossima sessione della Conferenza delle Alpi, alle organizzazioni internazionali non governative la partecipazione in qualità di Osservatori alle sessioni del Comitato permanente, ancora prima dell'ammissione di queste organizzazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- (4) Gli Osservatori di cui al comma 2 del presente articolo possono essere esclusi in parte o interamente da determinate sessioni.

IV. Ordine del Giorno

Articolo 4

La bozza dell'ordine del giorno di ogni sessione ordinaria, redatta dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Convenzione delle Alpi, reca di norma:

- · approvazione dell'ordine del giorno;
- · deliberazione sulle autorizzazioni;
- ammissione di organizzazioni non governative internazionali;
- i punti dell'ordine del giorno, desumibili dai singoli articoli e in particolare dall'articolo 6 della Convenzione delle Alpi;



- i punti dell'ordine del giorno, desumibili dai singoli articoli dei Protocolli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Convenzione delle Alpi;
- i punti dell'ordine del giorno, il cui inserimento è stato deliberato in occasione della precedente sessione della Conferenza delle Alpi;
- i punti dell'ordine del giorno di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
- ogni punto dell'ordine del giorno, proposto da una Parte contraente alla Presidenza e accolto da questa ancora prima della trasmissione della bozza dell'ordine del giorno;
- · varie;
- approvazione del processo verbale delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione ordinaria, la Presidenza trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori la bozza dell'ordine del giorno, possibilmente insieme ai documenti della sessione.

Articolo 6

La Presidenza inserisce nell'ordine del giorno ogni ulteriore punto che sia stato inoltrato da una Parte contraente in seguito alla trasmissione della bozza dell'ordine del giorno, se possibile otto giorni prima dell'inizio della sessione.

Articolo 7

La bozza dell'ordine del giorno di una sessione straordinaria è formata esclusivamente da quei punti dell'ordine del giorno che sono

stati proposti ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della Convenzione della Alpi. Questa bozza è inviata alle Parti contraenti e agli Osservatori, insieme all'invito alla sessione straordinaria.

Articolo 8

La Conferenza delle Alpi approva l'ordine del giorno.

Articolo 9

Qualora la Conferenza non deliberi diversamente, ogni punto dell'ordine del giorno, che non sia stato possibile esaurire nel corso di una sessione, è posto all'ordine del giorno della sessione ordinaria successiva.

V. Rappresentanza e Autorizzazioni

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente che partecipa alla Conferenza delle Alpi è rappresentata da una delegazione. Questa è costituita dal Capo della delegazione e, eventualmente, da altri delegati o consulenti autorizzati

Articolo 11

I Capi delle delegazioni e, eventualmente, gli altri delegati autorizzati debbono essere provvisti delle debite autorizzazioni, qualora essi non siano autorizzati d'istituto alla rappresentanza. Le autorizzazioni vengono consegnate alla Presidenza possibilmente prima dell'apertura della sessione della

Conferenza delle Alpi. I Capi delle delegazioni notificano alla Presidenza la composizione delle loro delegazioni nonché ogni sua successiva modifica.

Articolo 12

La Presidenza verifica le autorizzazioni e presenta all'inizio della sessione una relativa relazione. La Conferenza delle Alpi delibera sulle autorizzazioni. Fino a tale deliberazione, le delegazioni sono ammesse provvisoriamente alla partecipazione alla sessione.

VI. Presidenza

Articolo 13

La Presidenza resta in carica finché non è stabilita la nuova Presidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Convenzione delle Alpi.

Articolo 14

- (1) È compito della Presidenza provvedere allo svolgimento delle sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi, nonché delle riunioni del Comitato permanente, e in particolare:
- a) la messa a disposizione delle strutture e dei servizi necessari per le sessioni e riunioni;
- b) la raccolta, la traduzione e la trasmissione dei documenti ufficiali;
- c) redazione e la presentazione dei verbali delle sessioni e riunioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e 2.

(2) D'intesa con le Parti contraenti, la Presidenza può affidare alcuni di questi compiti ad un'altra Parte contraente.

Articolo 15

- Il Presidente è il delegato della Parte contraente che detiene la Presidenza ed è incaricato dalla medesima della conduzione di una sessione della Conferenza delle Alpi.
- (2) Il Presidente partecipa alle sessioni della Conferenza delle Alpi esclusivamente in tale funzione e per questo periodo non esercita i diritti di un delegato di una Parte contraente, i quali vengono eventualmente assunti da un altro delegato della rispettiva Parte contraente.
- (3) In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente, questo nomina un suo sostituto. Durante le sue funzioni di Presidente, il sostituto non può esercitare i diritti di delegato di una Parte contraente.

VII. Conduzione delle Sessioni

Articolo 16

Le Parti contraenti hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento nel corso del dibattito una mozione d'ordine, che viene trattata immediatamente. Nel caso di più mozioni d'ordine, viene trattata con priorità quella più divergente dall'ordine originariamente previsto. Su ogni mozione d'ordine presentata, una Parte contraente può intervenire a favore e un'altra contro. Se da par-



te del Presidente non e possibile constatare un consenso, la proposta alla base della mozione d'ordine diventa efficace quando è approvata da almeno due terzi delle Parti contraenti che partecipano al voto.

Articolo 17

Salvo le disposizioni di cui all'articolo 11 della Convenzione delle Alpi, le delibere proposte alla Conferenza delle Alpi debbono essere inoltrate per iscritto in una delle lingue ufficiali almeno due mesi prima, le richieste di modifica delle proposte inoltrate almeno un mese prima dell'inizio della rispettiva sessione della Conferenza delle Alpi. Le proposte sono inviate dalla Presidenza, alle Parti contraenti e agli Osservatori. In caso eccezionale, su proposta di una Parte contraente, la Conferenza può deliberare una riduzione di questi periodi.

VIII. Votazioni

Articolo 18

Per le votazioni in sede di deliberazione della Conferenza delle Alpi, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione delle Alpi, nonché in sede di deliberazione su mozioni d'ordine, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, occorre la presenza di almeno due terzi delle Parti contraenti.

Articolo 19

 Le votazioni avvengono di norma con alzata di mano.

- (2) Su proposta di una Parte contraente, la votazione avviene con voto segreto.
- (3) L'astensione dal voto non fa mancare il consenso previsto dall'articolo 7 della Convenzione delle Alpi.
- (4) Le votazioni su mozioni d'ordine, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, avvengono sempre con alzata di mano.

IX. Procedura Epistolare

Articolo 20

- Su proposta di una Parte contraente, la Conferenza delle Alpi può deliberare con procedura epistolare.
- (2) Tale proposta è inoltrata al Presidente, insieme alla bozza della delibera. Il Presidente trasmette quanto prima la proposta di delibera alle Parti contraenti, in attesa della loro presa di posizione entro quattro settimane a decorrere dalla data dell'invio, e nello stesso periodo consulta il Comitato permanente. Il Presidente informa gli Osservatori. La delibera risulta assunta quando è stata approvata per iscritto da tutte le Parti contraenti. Il Presidente comunica il risultato della procedura epistolare alle Parti contraenti e agli Osservatori.

X. Lingue

Articolo 21

- Le lingue ufficiali della Conferenza delle Alpi sono francese, italiano, sloveno e tedesco.
- Le dichiarazioni rese in una delle lingue ufficiali vengono tradotte nelle altre linque ufficiali.
- (3) I documenti ufficiali delle sessioni della Conferenza vengono redatti in una delle lingue ufficiali e tradotti in tutte le altre lingue ufficiali.

XI. Processi verbali della Conferenza

Articolo 22

- Al termine di ogni sessione, la Conferenza delle Alpi approva un processo verbale che riporta il testo delle deliberazioni assunte nella sessione medesima (processo verbale delle deliberazioni).
- (2) Entro un mese, il Presidente trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonché al Presidente del Comitato permanente e ai Capi dei Gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 6 e della Convenzione delle Alpi lo stesso processo verbale delle deliberazioni, integrato in particolare dei seguenti elementi:

- elenco dei partecipanti
- fonti delle proposte presentate
- procedure di voto
- dichiarazioni di voto
- altre dichiarazioni in forma abbreviata su richiesta delle Parti contraenti e dedli Osservatori.
- (3) In seguito alla sua trasmissione, il processo verbale delle deliberazioni, integrato come dal comma 2 del presente articolo, viene approvato dalle Parti contraenti nella sessione successiva del Comitato permanente.

XII. Modifiche del Regolamento

Articolo 23

La Conferenza può modificare il presente Regolamento in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, lettera c) e all'articolo 7, comma 1 della Convenzione delle Alpi.

> Tale Dichiarazione è stata adottata dalla XIV Conferenza delle Alpi il 13 novembre 2016.





Regolamento per il Comitato permanente della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi)

I. Campo di Applicazione

Articolo 1

- Il presente Regolamento è applicato in tutte le sessioni del Comitato permanente della Conferenza delle Alpi.
- (2) Le disposizioni del presente Regolamento valgono a supplemento della disposizioni del Regolamento della Conferenza delle Alpi, che riguardano il Comitato permanente. Per i quesiti di interpretazione prevale il Regolamento della Conferenza delle Alpi.

II. Convocazione delle Sessioni

Articolo 2

- Una sessione ha luogo ogni qualvolta essa sia necessaria e almeno una volta all'anno.
- Luogo, data e durata di ogni sessione sono stabiliti dalla Presidenza, consultate le Parti contraenti.
- Una sessione ha luogo, inoltre, ogni qualvolta sia proposta per iscritto alla Presidenza da almeno due terzi delle Parti contraenti.
- (4) La Presidenza comunica alle Parti contraenti e agli Osservatori data, luogo e durata della sessione almeno sei setti-

mane prima del suo inizio e al più tardi immediatamente dopo la decisione della sua convocazione.

III. Osservatori e altri Partecipanti

Articolo 3

- (1) Una Comunità transfrontaliera di enti territoriali delle Alpi può essere ammessa in qualità di Osservatore se gli enti costituenti non sono già rappresentati in seno al Comitato permanente.
- (2) Il Comitato permanente può proporre alla Conferenza delle Alpi l'ammissione, in qualità di Osservatori, di organizzazioni non governative internazionali e può permetterne la partecipazione alle sessioni del Comitato permanente e dei Gruppi di lavoro fino alla prossima riunione della Conferenza delle Alpi, conformemente all'articolo 14 del presente Regolamento, a condizioni che esse:
- a) in base ai loro statuti, perseguano gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e contribuiscano in modo sostanziale ai lavori della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente:
- b) siano attive in tutto lo spazio alpino;
- c) abbiano la loro sede nello spazio alpino e dispongano di una struttura organizzativa permanente con un consiglio, un segretariato e degli statuti; nonché
- d) adempiano a un'esigenza (un campo d'attività) che non sia già sufficientemente rappresentata (-o) dalle altre organizzazioni aventi statuto d'osservatore.



- (3) In tal modo si tiene conto di una rappresentanza equilibrata dei diversi interessi.
- (4) Gli Osservatori giusta il capoverso 2 del presente articolo possono essere dispensati totalmente o parzialmente dalla partecipazione a determinate sessioni.

Articolo 4

Il Comitato permanente decide nel singolo caso sulla partecipazione di organizzazioni non governative alle sue sessioni (altri partecipanti).

Articolo 5

- (1) Al fine di creare una rete e di favorire la trasparenza, la Presidenza del Comitato permanente tiene un elenco nel quale sono enumerate tutte le organizzazioni governative e non governative interessate che non godono dello statuto d'Osservatore.
- (2) Le organizzazioni interessate giusta il capoverso 1 vengono adeguatamente informate sulle attività della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Convenzione delle Alpi, il Comitato permanente può invitare organizzazioni governative e non governative a consultazioni specifiche, anche nell'ambito dei Gruppi di lavoro, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

IV. Ordine del Giorno

Articolo 7

La bozza dell'ordine del giorno di ogni sessione reca di norma:

- (1) approvazione dell'ordine del giorno;
- (2) approvazione del testo integrato del processo verbale delle deliberazioni della precedente sessione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del presente Regolamento;
- (3) ammissione di organizzazioni governative e non governative;
- i punti dell'ordine del giorno, la cui trattazione è stata deliberata dalla Conferenza delle Alpi;
- (5) i punti dell'ordine del giorno, la cui trattazione è stata deliberata nella sessione precedente del Comitato permanente;
- (6) i punti dell'ordine del giorno di cui all'articolo 11 del presente Regolamento;
- (7) ogni punto dell'ordine del giorno, proposto da una Parte contraente alla Presidenza e accolto da questa ancora prima della trasmissione della bozza dell'ordine del giorno;
- (8) varie;
- (9) approvazione del processo verbale delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 8

Per ogni sessione e almeno sei settimane prima del suo inizio, la Presidenza trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonché ai Capi dei Gruppi di lavoro esistenti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la bozza dell'ordine del giorno, possibilmente insieme ai relativi documenti.

Articolo 9

Prima dell'inizio della sessione, la Presidenza inserisce nell'ordine del giorno ogni ulteriore punto che sia stato inoltrato da una Parte contraente in seguito alla trasmissione della bozza dell'ordine del giorno.

Articolo 10

Il Comitato permanente approva l'ordine del giorno.

Articolo 11

Qualora il Comitato permanente non deliberi diversamente, ogni punto dell'ordine del giorno di una sessione, che non sia stato possibile esaurire nel corso della stessa sessione, è posto all'ordine del giorno della sessione successiva.

V. Composizione delle Delegazioni

Articolo 12

(1) Le Parti contraenti e gli Osservatori sono rappresentati da delegazioni.

(2) Le Parti contraenti e gli Osservatori notificano alla Presidenza i Capi delle loro delegazioni. I Capi delle delegazioni notificano alla Presidenza la composizione delle loro delegazioni presso il Comitato permanente e presso i Gruppi di lavoro, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, nonché ogni successiva modifica di tale composizione.

VI. Presidenza

Articolo 13

- (1) Il Presidente partecipa alle sessioni del Comitato permanente esclusivamente in tale funzione e nello stesso periodo non esercita i diritti di un delegato di una Parte contraente, i quali vengono eventualmente assunti da un altro delegato della rispettiva Parte contraente.
- (2) In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, questo nomina un suo sostituto. Durante le sue funzioni di Presidente, il sostituto non può esercitare i diritti di delegato di una Parte contraente.



VII. Gruppi di lavoro e Gruppi di lavoro ad hoc del Comitato permanente

Articolo 14

- (1) Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, nonché per la preparazione di deliberazioni della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente, questo insedia Gruppi di lavoro e coordina la loro attività, in conformità con l'articolo 6, lettera e) e con l'articolo 8, comma 6, lettera e) della Convenzione delle Alpi.
- (2) Per i Gruppi di lavoro vale, per analogia, il presente Regolamento, qualora il Comitato permanente non deliberi un regolamento specifico per un determinato Gruppo di lavoro.
- (3) Alla Parte contraente incaricata della conduzione di un Gruppo di lavoro spettano, per analogia, i compiti della Presidenza, previsti dall'articolo 14 del Regolamento della Conferenza delle Alpi.
- (4) Il Comitato permanente conferisce la conduzione di un Gruppo di lavoro ad una Parte contraente. Questa nomina il Capo del Gruppo di lavoro e lo notifica alle Parti contraenti e agli Osservatori.
- (5) Quando è ritenuto opportuno, i Capi dei Gruppi di lavoro esistenti sono invitati a consultazioni alle sessioni del Comitato permanente.

Articolo 15

Il Comitato permanente, qualora lo ritenga necessario, può insediare Gruppi di lavoro ad hoc, affidando ad essi compiti specifici.

VIII. Conduzione delle Sessioni

Articolo 16

Le Parti contraenti hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento nel corso del dibattito una mozione d'ordine, che viene trattata immediatamente. Nel caso di più mozioni d'ordine, viene trattata con priorità quella più divergente dall'ordine originariamente previsto. Su ogni mozione d'ordine presentata, una Parte contraente può intervenire a favore e un'altra contro: dopo di che si procede direttamente al voto. Se da parte del Presidente non è possibile constatare un consenso, la proposta alla base della mozione d'ordine diventa efficace quando è approvata da almeno due terzi delle Parti contraenti che partecipano al voto.

IX. Votazioni

Articolo 17

Per le votazioni in sede di deliberazione del Comitato permanente, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione delle Alpi, nonché in sede di deliberazione su mozioni d'ordine, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, occorre la presenza di almeno due terzi delle Parti contraenti.

Articolo 18

 Le votazioni avvengono con alzata di mano.

- (2) Su proposta di una Parte contraente la votazione avviene con voto segreto.
- (3) L'astensione dal voto non fa mancare il consenso previsto dall'articolo 7 della Convenzione delle Alpi.
- (4) Le votazioni su mozioni d'ordine, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, avvengono sempre con alzata di mano.

X. Lingue

Articolo 19

- (1) Le lingue ufficiali della Conferenza delle Alpi sono anche le lingue ufficiali del Comitato permanente, dei Gruppi di lavoro, di cui all'articolo 14, e dei Gruppi di lavoro ad hoc, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
- Dichiarazioni rese in una delle lingue ufficiali vengono tradotte nelle altre lingue ufficiali.
- (3) I documenti ufficiali del Comitato permanente vengono redatti in una delle lingue ufficiali e tradotti in tutte le altre lingue ufficiali.

XI. Processi verbali del comitato Permanente

Articolo 20

(1) Al termine di ogni sessione del Comitato permanente, questo approva un

- processo verbale che riporta il testo delle deliberazioni assunte nella stessa sessione (processo verbale delle deliberazioni).
- (2) Entro un mese, il Presidente trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonché ai Capi dei Gruppi di lavoro esistenti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, lo stesso processo verbale delle deliberazioni, integrato in particolare dei seguenti elementi:
 - · elenco dei partecipanti
 - fonti delle proposte presentate
 - · procedure di voto
 - · dichiarazioni di voto
 - altre dichiarazioni in forma abbreviata su richiesta delle Parti contraenti e dedli Osservatori.
- (3) Il processo verbale delle deliberazioni, integrato come dal comma 2 del presente articolo, viene approvato dal Comitato permanente nella sua sessione successiva.

X. Modifiche del Regolamento

Articolo 21

Il Comitato permanente può modificare il presente Regolamento in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 e 7 della Convenzione delle Alpi.

In conformità alla decisione del 60° Comitato permanente del 25 e 26 febbraio 2016





Decisione della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) Consapevole dell'importanza da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

convinta del ruolo determinante che il Segretariato Permanente rivestirà in tale ambito;

ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione delle Alpi e della decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi che ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente;

la VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue:

A. Sede del Segretariato permanente

La Conferenza delle Alpi delibera l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano.

Le funzioni saranno così distribuite:

La sede di Innsbruck⁴ svolgerà le seguenti funzioni:

- Sede del Segretario Generale e delle funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare
 - La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno:
 - · Le pubbliche relazioni;
 - · Il supporto politico e tecnico della Presidenza.

La sede di Bolzano⁵ svolgerà le seguenti funzioni:

- funzioni tecnico-operative, in particolare
- Il cordinamento delle attività di ricerca alpina (con, inter alia, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera);
- · La traduzione ed interpretazione.

Il Vice Segretario Generale assume una responsabilità speciale per la sede di Bolzano.

Le attività della sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano.

B. Funzioni

- (1) Il Segretariato Permanente supporta i lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.
- (2) Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I alla presente Decisione, il Segretariato Permanente svolge principalmente le seguenti funzioni:
 - a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;
 - b) di coordinamento delle attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi;
 - c) attività di pubbliche relazioni;
 - d) amministrativa e di archiviazione.

⁵ L'accordo ufficiale stipulato tra la Repubblica Italiana e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.N. 4 del 5.01.2006).



⁴ L'accordo ufficiale stipulato tra la Repubblica d'Austria e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale federale della Repubblica d'Austria (Gazzetta ufficiale III n. 5/2004).

C. Diritto di proposta

Il Segretariato Permanente può, nell'ambito delle sue competenze, sottoporre proposte al Comitato Permanente inerenti tutte le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli.

- D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e del Segretario Generale ad interim
- (1) A capo del Segretariato Permanente è il Segretario Generale.
- (2) Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale sono nominati secondo le modalità indicate nell'Allegato II.
- (2) È nominato quale Segretario Generale ad interim il signor Noel Lebel, che resterà in carica fino alla VIII Conferenza delle Alpi.
- (4) In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV).

E. Privilegi e immunità

- (1) Il Segretario Generale è incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo.
- (2) Il Comitato Permanente viene incaricato di preparare una proposta sulle modalità per garantire privilegi e immunità al Segretariato Permanente, al Segretario Generale, al Vice-Segretario Generale ed ai dipendenti del Segretariato Per-

manente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede.

F. Finanziamento

Il finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'Allegato III.

G. Disposizioni finali

- L'organizzazione interna e le funzioni del Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I.
- (2) Le disposizioni della presente Decisione relative al Segretario Generale valgono, mutatis mutandis, per il Segretario Generale ad interim.
- (3) Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione.

Allegato I

Statuto del Segretariato Permanente

Articolo 1

Funzioni del Segretariato

- Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
- (2) Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i sequenti compiti:

- a) trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli:
- b) supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.
- (3) Il Segretariato coordina le attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) funge da unità centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A);
 - b) cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 - c) armonizza le attività di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati:
 - d) assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.
- (4) Il Segretariato svolge attività di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione;
 - b) cura l'informazione sulle attività della Convenzione:
 - c) risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico;
 - d) risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti;
 - e) Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.

- (5) Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi (articolo 5, paragrafi 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (articolo 8 della Convenzione), nonché le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 - b) cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonché delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 - c) cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione;
 - d) detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilità appropriata ai documenti in esso contenuti;
 - e) trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.
- (6) Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonché dalla Conferenza delle Alpi.



(7) Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente può assegnare specifici compiti al Segretariato.

Articolo 2

Composizione del Segretariato

- Il Segretariato è composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti.
- (2) Ove necessario, il Segretariato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.

Articolo 3

Segretario Generale

- Il Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.
- (2) Il Segretario Generale è a capo del Segretariato: dirige tutte le attività del Segretariato e ne è responsabile.
- (3) Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e può concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinché il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni.
- (4) Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione.
- (5) Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sulle

Articolo 4

Vice-Segretario Generale

- Il Vice-Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.
- (2) Il Vice-Segretario Generale affianca il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5

Dipendenti

I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei dipendenti, dovrà essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.

Articolo 6

Gestione finanziaria del Segretariato

- Il Segretario Generale prepara un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.
- (2) Il Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi suoi eventuali commenti.
- (3) Il Comitato Permanente può in ogni momento incaricare un soggetto indipendente di verificare la gestione finanziaria del Segretariato Permanente.

(4) La Conferenza delle Alpi discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Articolo 7

Disposizioni finali

- (1) Il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale ed il personale del Segretariato svolgono il proprio incarico in maniera indipendente e non potranno in alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorità esterna.
- Il rapporto di lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale e i dipendenti, dall'altro, è sottoposto alle leggi nazionali dello Stato di sede, per quanto non previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede.

Allegato II

Procedura di selezione e nomina del Segretario Generale del Vice-Segretario Generale

Articolo 1

Ricerca dei candidati

(1) Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca di candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca dovrà essere basata su principi di trasparenza ed efficienza. Il bando internazionale sarà preparato ed effettuato dal Segretariato Permanente sotto la supervisione del Comitato Permanente. Per la preselezione dei candidati, il Comitato Permanente può istituire un gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati più idonei.

Articolo 2

Nomina

La Conferenza delle Alpi delibera per consenso sulla nomina del Segretario Generale, scegliendolo fra i candidati selezionati ai sensi dell'art. 1.

Articolo 3

Durata della carica

Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui è stato nominato. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica del suo successore.

Articolo 4

Selezione del Vice-Segretario Generale

(1) Il Vice-Segretario Generale viene nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed il Vice-Segretario Generale non devono avere la stessa cittadinanza.



- (2) Per la procedura di selezione si dovrà prestare attenzione, nei limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale.
- (3) Per quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale, si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale.

Allegato III

Finanziamento del Segretariato

Articolo 1

(1) Il budget annuale del Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004 è di 800.000 € (Euro). Tale valore potrà essere riconsiderato al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo. L'esercizio finanziario del Segretariato Permanente inizia il primo gennaio di ogni anno.

- (2) Il budget annuale di cui al paragrafo precedente è ripartito tra le Parti contraenti in quote di contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella:
- (3) Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o più Parti, alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione o di quelle successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi.
- (4) I contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno versati il prima possibile, per assicurare la continuità nella gestione del Segretariato permanente stesso.

Articolo 2

 Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attività. Tali contributi possono essere effettuati anche in-kind.

Pease	% per Paese	Tot per Pease
Austria (A)	24,5 %	196.000 €
Svizzera (CH)	14,5 %	116.000 €
Germania (D)	8,5 %	68.000 €
Francia (F)	18 %	144.000 €
Liechtenstein (FL)	2 %	16.000 €
Italia (I)	26,5 %	212.000 €
Monaco (MC)	2 %	16.000 €
Slovenia (S)	4 %	32.000 €
Totale	100 %	800.000 €

 I contributi devono essere versati in Euro direttamene sul conto corrente del Segretariato.

Articolo 3

Lo stipendio annuale lordo del Segretario generale ad interim sarà compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sarà stabilito dal Comitato permanente successivamente alla sua nomina.

Articolo 4

Lo stipendio del Segretario Generale sarà definito dopo la stipula dell'accordo di sede.

Allegato IV

I Ministri convengono di attribuire al candidato francese la funzione di Segretario Generale ad interim della Convenzione delle Alpi.

L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione.

I Ministri concordano che durante il mandato del Segretario Generale ad interim, il Vice Segretario Generale debba essere di madre lingua tedesca e un membro del Segretariato di madre lingua slovena.

L'Italia finanzierà un esperto da designare a cura della Slovenia che opererà a Bolzano.



www.alpconv.org

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Herzog-Friedrich-Straße 15 A-6020 Innsbruck Tel. +43 (0) 512 588 589

Sede operativa distaccata di Bolzano

Viale Druso 1 I-39100 Bolzano Tel. +39 0471 055 352

info@alpconv.org